

MODELLO di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi dell'articolo: 6, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 2001, n. 231
"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000; n. 300.

SOMMARIO

Parte prima

Disposizioni generali

Introduzione

- 1.1 Quadro normativo di riferimento: il decreto legislativo 231/01 - Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
- 1.2 L'azienda e la sua attività
- 1.3 Soggetti interessati e natura del modello
- 1.4 Finalità e struttura del Modello
- 1.5 Realizzazione del Modello
- 1.6 Adozione ed aggiornamento del Modello

Parte Seconda

Il modello di organizzazione, gestione e controllo

- 2.1 Principi generali per l'individuazione delle attività a rischio di commissione dei reati
- 2.2 Le aree aziendali e le attività a rischio di commissione dei reati
- 2.3 Principi di redazione dei protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni nelle aree di attività a rischio
- 2.4 I contenuti dei Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni nelle aree di attività a rischio
- 2.5 L'Organismo di vigilanza e obblighi informativi
 - 2.5.1 Composizione, cause di ineleggibilità e decadenza, requisiti professionali e di indipendenza dell'OdV
 - 2.5.2 Le funzioni e le attività dell'Organismo di vigilanza
 - 2.5.3 Organismo di vigilanza e attività di reporting
 - 2.5.4 Informativa dovuta all'Organismo di vigilanza
- 2.5 Sistema sanzionatorio
- 2.6 Rapporto fra Modello e Codice etico

Parte Terza

Aggiornamento e comunicazione del modello

- 3.1 Aggiornamento del modello
- 3.2 Verifiche periodiche
- 3.3 Comunicazione iniziale e periodica
 - 3.3.1 Comunicazione iniziale
 - 3.3.2 Comunicazione e formazione ai dipendenti

Parte Speciale A

Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione

- A.1 Le tipologie di reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24 e 25)
- A.2 I criteri per identificare i pubblici ufficiali/incaricati di un pubblico servizio
- A.3 Le aree a rischio
- A.4 I destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento
- A.5 I principi procedurali specifici da osservare nelle singole operazioni a rischio.
- A.6 I contratti
- A.7 Le verifiche dell' Organismo di Vigilanza

Parte Speciale B

Reati di falso nummario

- B.1 Le tipologie di falso in nummario (art. 25 bis)
- B.2 Le Aree a rischio
- B.3 I destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento
- B.4 I principi procedurali specifici da osservare nelle singole operazioni a rischio.
- B.5 I contratti
- B.6 Le verifiche dell' Organismo di Vigilanza

Parte Speciale C

Reati societari

- C.1 Le tipologie di reati societari (art. 25 ter)
- C.2 Le aree a rischio
- C.3 I destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento
- C.4 I principi procedurali specifici da osservare nelle singole operazioni a rischio.
- C.5 I contratti
- C.6 Le verifiche dell' Organismo di Vigilanza

Parte Speciale D

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- D.1 Le tipologie di reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)
- D.2 Le aree a rischio
- D.3 I destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento
- D.4 I principi procedurali specifici da osservare nelle singole operazioni a rischio.
- D.5 I contratti
- D.6 Le verifiche dell' Organismo di Vigilanza

Parte Speciale E

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- E.1 Le tipologie di reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater-1)
- E.2 Le aree a rischio

Parte Speciale F

Delitti contro la personalità individuale

- F.1 Le tipologie di delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)
- F.2 Le aree a rischio
- F.3 I destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento
- F.4 I principi procedurali specifici da osservare nelle singole operazioni a rischio.
- F.5 I contratti
- F.6 Le verifiche dell' Organismo di Vigilanza

Parte Speciale G

Reati di abuso di mercato

- G.1 Le tipologie di reati di abuso di mercato (art. 25 sexies)
- G.2 Le aree a rischio

Parte Speciale H

Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

- H.1 Le tipologie di reati in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25 septies)
- H.2 Le aree a rischio
- H.3 I destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento
- H.4 I principi procedurali specifici da osservare nelle singole operazioni a rischio.
- H.5 I contratti
- H.6 Le verifiche dell' Organismo di Vigilanza

Parte Speciale I

Reati in tema di riciclaggio

- I.1 Le tipologie di reati in tema di riciclaggio (art. 25 octies)
- I.2 Le aree a rischio
- I.3 I destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento
- I.4 I principi procedurali specifici da osservare nelle singole operazioni a rischio.
- I.5 I contratti
- I.6 Le verifiche dell' Organismo di Vigilanza

Parte Speciale J

Reati informatici

- J.1 Le tipologie di reati informatici (art. 24-bis)
- J.2 Le aree a rischio
- J.3 I destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento
- J.4 I principi procedurali specifici da osservare nelle singole operazioni a rischio.
- J.5 Le verifiche dell' Organismo di Vigilanza

Parte Speciale K

Reati transnazionali

- K.1 Le tipologie di reati transnazionali (art. 24-bis)
- K.2 Le aree a rischio

Parte Speciale L

Delitti contro l'industria e il commercio

- L.1 Le tipologie di delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis)
- L.2 Le aree di rischio
- L.3 I destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento
- L.4 I principi procedurali specifici da osservare nelle singole operazioni a rischio.
- L.5 I contratti
- L.6 Le verifiche dell' Organismo di Vigilanza

Parte Speciale M

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- M.1 Le tipologie di delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)
- M.2 Le aree a rischio
- M.3 I destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento
- M.4 I principi procedurali specifici da osservare nelle singole operazioni a rischio.
- M.5 I contratti
- M.6 Le verifiche dell' Organismo di Vigilanza

Parte Speciale N

Delitti di criminalità organizzata

- N.1 Le tipologie di delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)
- N.2 Le aree a rischio
- N.3 I destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento
- N.4 I principi procedurali specifici da osservare nelle singole operazioni a rischio.
- N.5 I contratti
- N.6 Le verifiche dell' Organismo di Vigilanza

Parte prima

Disposizioni generali

Introduzione

KOSME opera a 360° nella progettazione e realizzazione di linee complete per Packaging & Beverage con soluzioni personalizzate e secondo una precisa filosofia: alte prestazioni, elevata affidabilità e semplicità d'uso.

KOSME intende operare nel pieno rispetto delle leggi e regolamentazioni vigenti, sulla base di un codice di condotta ben definito, avvalendosi di procedure e protocolli aziendali validi e vincolanti per tutti i suoi attori, nell'ambito di un modello di organizzazione e gestione aziendale idoneo a prevenire il compiersi di situazioni delittuose.

Con il preciso intento di formalizzare e rendere effettivo questo suo impegno, dando seguito ad una specifica previsione contenuta nell'art. 6 del D.lgs 231/2001, il CdA di KOSME ha approvato il Modello di Organizzazione, gestione e controllo (Modello) di seguito illustrato, affidando la sua effettività ed aggiornamento ad un organismo di vigilanza (OdV) come di seguito esposto.

1.1 Quadro normativo di riferimento: il decreto legislativo 231/01 - Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema di responsabilità degli Enti in conseguenza di reati, espressamente previsti, commessi da determinati soggetti nell'interesse o a vantaggio degli enti medesimi.

Il decreto, entrato in vigore il 4 luglio 2001, dà attuazione alla delega conferita al governo dalla legge 29 settembre 2000, n.300, art. 11.

Con tale delega il legislatore italiano ha ratificato e dato esecuzione ai seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europea;
- la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OSCE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

La responsabilità degli Enti di cui sopra è stata delineata sulla falsariga della responsabilità penale e dei suoi principi cardine, come quello di legalità (art. 2), irretroattività (art. 3), tassatività e divieto di analogia.

Tale responsabilità è configurabile ogni qualvolta i reati specificatamente elencati alle successive lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N meglio dettagliati nella parte speciale del presente Modello, siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (soggetti in posizione apicale);
- persone che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dei medesimi (soggetti in posizione apicale);
- persone sottoposte alla direzione e alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (soggetti sottoposti).

L'Ente, quindi, non risponde se le persone di cui sopra hanno compiuto uno dei reati di cui alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N agendo nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'elenco delle tipologie di reato sanzionabili ai sensi del D.lgs 231/2001 e s.m.i. è il seguente:

A) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.Lgs. 231/01).

B) Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001].

C) Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].

D) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].

E) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].

F) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5].

G) Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].

H) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9].

I) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3].

J) Reati informatici (art.24-bis, D.lgs.231/01) [Articolo inserito dall'art.7, c.1 L. 18 marzo 2008 n.48)

K) Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

L) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1) [Articolo inserito dalla Legge 23 luglio 2009 n.99]

M) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies) [Articolo inserito dalla Legge 23 luglio 2009 n.99]

N) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) [Articolo inserito dalla Legge 15 luglio 2009 n.94]

La responsabilità per un fatto commesso da un soggetto apicale è esclusa se l'Ente riesce a provare che:

- era stato adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire reati della stessa fattispecie;
- era stato affidato il compito di vigilare e aggiornare il modello ad uno specifico organismo dotato di poteri di iniziativa e di controllo;
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello esistente;
- non sia stato omesso controllo da parte dell'Organismo deputato al controllo (OdV).

Diversamente, qualora il reato sia commesso da un soggetto sottoposto, l'Ente sarà responsabile ove venga dimostrato in giudizio che la commissione del delitto sia stata possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, obblighi che risultano non violati qualora abbia adottato e reso effettivo un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della fattispecie considerata.

Le sanzioni previste dal legislatore per coloro che hanno commesso uno o più dei reati specificati possono essere di tipo:

- pecuniario, calcolate con un sistema di quote che vanno da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000, il cui valore per quota oscilla da 258 euro fino a 1.549 euro;
- interdittivo (all'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni, concessioni, divieto di contrattare con la P.A., esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- di confisca del profitto;
- di pubblicizzazione della sentenza.

I modelli di organizzazione e gestione adottati dagli Enti ai sensi del D.lgs 231/01 devono quantomeno (contenuto minimale):

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Consapevole delle difficoltà che sarebbero potute intervenire nella concreta definizione ed implementazione di un modello di organizzazione e gestione ex. D.lgs. 231/2001, il legislatore ha specificatamente previsto la possibilità di operare sulla base di “linee guida” elaborate (art. 6, comma 3) da Associazioni rappresentative degli Enti, preventivamente comunicati e vagliati dal Ministero della Giustizia di concerto con i Ministeri competenti.

Va peraltro rilevato come nonostante le linee guida delle Associazioni di categoria possano costituire modelli di validità generale cui le aziende si possono attenere per adempiere adeguatamente le previsioni normative, non per questo si ottenga l’automatico operare della causa esimente della responsabilità, così come, al contempo, l’eventuale scelta di non adeguare il Modello ad alcune delle indicazioni in esse contenute non infici la validità dello stesso, dovendo, infatti, il Modello essere redatto con riferimento alla realtà concreta.

Spetterà, infatti, al giudice penale valutare, caso per caso, l’idoneità e l’effettività delle procedure e degli meccanismi attivati dall’Ente per prevenire e scoprire i comportamenti non leciti.

Per la predisposizione del presente Modello, KOSME ha specificatamente tenuto in considerazione le linee guida emanate Confindustria a partire dal 2002, successivamente riviste nel 2004 e nel 2008.

Secondo Confindustria l’adozione di un modello organizzativo che renda le procedure interne più trasparenti ed aumenti l’accountability, oltre a consentire una limitazione, a certe condizioni, di responsabilità, costituisce infatti un’occasione di crescita e sviluppo per le imprese, migliorando, da un lato, il loro rapporto con la società civile e, quindi, la loro immagine pubblica e, dall’altro, riducendo i costi di transazione derivanti da eventuali azioni legali e da processi di contrattazione.

Lo schema seguito nell’elaborazione delle Linee Guida per la costruzione dei modelli riprende i processi di risk assessment e risk management normalmente attuati nelle imprese. Può essere suddiviso nelle seguenti fasi:

- 1) identificazione dei rischi in relazione ai reati che possono essere commessi, e progettazione di un sistema di controllo preventivo, realizzato attraverso la costruzione di un sistema organizzativo adeguato e la procedimentalizzazione di determinate attività;
- 2) adozione di un codice etico e di un sistema di sanzioni disciplinari applicabili in caso di mancato rispetto delle misure previste dal modello, al fine di conservarne l’effettività;
- 3) individuazione dei criteri per la scelta di un organismo di controllo, interno all’impresa, dotato delle funzioni necessarie, che dovrà vigilare sull’efficacia, sull’adeguatezza e sull’applicazione e rispetto del modello.

1.2. L'azienda e la sua attività

Il core business di KOSME è quello della costruzione e gestione di impianti di imbottigliamento.

Il suo mercato di sbocco è quello mondiale principalmente con clienti di natura privata.

L'azienda ha sede legale ed operativa a Roverbella (MN).

Dopo l'acquisizione del pacchetto di maggioranza (55 %) da parte di KRONES AG attraverso la controllata Kosme Gesellschaft mbH, avvenuta nel 2003, KOSME si è sempre maggiormente integrata nel contesto multinazionale.

Ad oggi, dopo diversi steps che hanno portato, nel novembre 2009, all'acquisizione del 100% del capitale sociale di KOSME da parte di KRONES AG, KOSME è a tutti gli effetti parte di una realtà multinazionale ed impiega circa 420 dipendenti all'interno dei propri stabilimenti di Roverbella (MN).

L'azienda ha adottato un'organizzazione divisionale articolata in diverse divisioni operative, uffici di staff ed una direzione.

Ciascuna divisione operativa è dotata di un suo responsabile. In particolare le divisioni operative sono acquisti, amministrazione, finanza e controllo, risorse umane, processi e qualità, manufacturing, assemblaggio, progettazione, logistica, vendite, post vendita, ricerca e sviluppo e service.

Ad oggi il controllo contabile di KOSME è svolto da un revisore interno nominato dall'assemblea dei soci.

La società è inoltre soggetta alla redazione di un Bilancio secondo i principi internazionali IAS/IFRS che va ad integrarsi nel consolidato del gruppo KRONES la cui capogruppo KRONES AG è quotata alla borsa di Francoforte.

Questo bilancio IAS/IFRS è soggetto a processo di Audit da parte della società Corporate Consulting Srl con sede in Milano e che opera su mandato della Società di Revisione KPMG Germania titolare della certificazione del Bilancio IAS dell'intero gruppo.

Non è ad oggi prevista la revisione volontaria del bilancio civilistico.

KOSME è dotata di collegio sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Nelle aree amministrative, del lavoro, legale e tecnico sono attivi rapporti di collaborazione con studi professionali in affiancamento al personale interno.

1.3. Soggetti interessati e natura del modello

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ("Modello") costituisce "regolamento interno" della società KOSME Srl ed è pertanto valido e vincolante per la medesima.

Le regole contenute nel Modello si applicano, nell'ambito delle aree di attività a rischio individuate ai sensi del presente Modello, ai dipendenti della società, a coloro che svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, nonché a coloro i quali pur non appartenendo alla Società, operano per conto della medesima o in suo nome.

Il presente Modello è stato approvato dall'CdA della Società con deliberazione del 24/02/2010.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni anche in adempimento dei doveri di lealtà; correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti instaurati con la Società.

La Società riprova qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento "possa essere stato realizzato dall'agente nell'interesse della stessa ovvero con l'intenzione di arrecare un vantaggio alla società".

1.4. Finalità e struttura del Modello

Con l'adozione del Modello la Società intende adempiere compiutamente gli obblighi imposti dalla legge in relazione alle modalità di attivazione delle esimenti contemplate dal D.lgs. n. 231 del 2001, nonché di rendere più efficace il sistema di controllo interno, con specifico riferimento all'obiettivo di prevenire la commissione di illeciti.

Il Modello si propone quindi le seguenti finalità:

- a) adeguata informazione dei dipendenti, dei collaboratori e di tutti coloro che agiscono in nome o per conto della Società sulle attività che comportano il rischio di realizzazione dei reati e sulle conseguenze sanzionatorie che possono derivare ad essi o alla società per effetto della violazione di norme di legge o di disposizioni interne della Società;
- b) diffusione e affermazione di una cultura d'impresa improntata alla legalità anche mediante l'espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge e/o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- c) diffusione di una cultura del controllo e della trasparenza, imprescindibile per lo sviluppo che nel tempo la società si è posta;
- d) previsione di un'efficiente ed equilibrata organizzazione di impresa con particolare riguardo alla formazione ed implementazione delle decisioni, oltre che verso i controlli, preventivi e successivi, nonché all'informazione interna ed esterna;
- e) esclusione della responsabilità dell'Ente al verificarsi delle situazioni previste all'art. 6 e 7 D.lgs 231/01;
- f) riduzione delle sanzioni pecuniarie in ipotesi di commissione di reato, ai sensi dell'art. 12 del medesimo D.lgs;
- g) consentire, in ipotesi di cui all'art. 17 D.lgs 231/01, la non applicazione di misure interdittive;
- h) consentire la sospensione della misura cautelare eventualmente disposta a carico dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 D.lgs 231/2001.

Il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione specificamente interessata, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire efficacia nello svolgimento delle attività nel rispetto della legge e delle regolamentazioni vigenti, individuando ed eliminando tempestivamente situazioni di rischio.

Ai fini indicati nel paragrafo precedente la Società identifica ed implementa un'organizzazione efficace per:

- a) assicurare che le risorse umane siano selezionate, assunte, dirette e formate secondo criteri di trasparenza o in conformità ai principi espressi nel Codice Etico della Società, nel presente Modello, nelle leggi e nei regolamenti;
- b) favorire la collaborazione alla più efficiente realizzazione del Modello da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito della Società o con essa, anche garantendo la tutela e la riservatezza di coloro che forniscono informazioni utili e veritiere ad identificare comportamenti difformi da quelli prescritti;
- c) garantire che la ripartizione dei poteri, competenze e responsabilità e la loro attribuzione all'interno dell'organizzazione aziendale siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità, e siano coerenti con l'attività in concreto svolta dalla Società;
- d) prevedere che eventuali sistemi di remunerazione premianti dei dipendenti siano basati su obiettivi e risultati e rispondano a principi di coerenza e congruità nel rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti;
- e) garantire che la descrizione ed individuazione dell'attività svolte dalla Società, la sua articolazione funzionale, l'organigramma, le qualifiche e le posizioni siano rappresentati in documenti costantemente aggiornati, con la puntuale indicazione dei poteri e responsabilità attribuiti ai vari soggetti, in riferimento alle singole attività;
- f) attuare programmi di formazione, finalizzati a garantire l'effettiva conoscenza del Modello e del Codice Etico da parte di tutti i dipendenti, collaboratori ed altri soggetti operanti per l'impresa.

In relazione all'estensione dei poteri delegati, al rischio di commissione dei reati e alle possibili modalità di attuazione dei medesimi, il Modello si propone di:

- a) individuare le attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui al D.lgs. n. 231/ 2001;
- b) prevedere specifici Protocolli diretti a regolare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società relazione ai reati da prevenire;
- c) prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- d) definire specifici obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (OdV);
- e) prevedere un sistema disciplinare adeguato per sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Le disposizioni contenute nel presente Modello integrano quanto previsto dal Codice etico della Società che ne costituisce un presupposto.

Esse sono state predisposte non soltanto sulla base del dettato normativo, bensì anche delle linee guida elaborate da Confindustria, oltre che dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.

Gli elementi su cui si fonda il modello sono:

- il codice etico ed il sistema sanzionatorio;
- l'organigramma, il mansionario, il flusso dei processi, le procedure, nella cui stesura sono state ricercate, pur considerando le dimensioni aziendali, l'esplicita definizione, la separazione dei compiti e la contrapposizione degli interessi fra i vari operatori, onde potenziare il sistema di controlli interno e rendere più disagiata la commissione di un reato;

- la mappatura delle attività e delle “aree di rischio” nelle quali possono essere compiuti i singoli reati
- i protocolli (controlli ed azioni) generali e specifici per la prevenzione del reato previsti per lo svolgimento delle attività;
- l’informativa diretta all’Organismo di vigilanza, finalizzata all’aggiornamento periodico ed al miglioramento continuo del Modello medesimo;
- il piano di formazione e comunicazione del Modello e del Codice Etico;
- i controlli dell’OdV, volti al riscontro dell’effettività e dell’adeguatezza del Modello;

Il presente Modello si articola in una prima parte generale - descrittiva sulla sua finalità, articolazione ed adozione - e da singole parti speciali predisposte per le diverse tipologie di reato che si intendono prevenire.

Specificatamente, i reati considerati nelle parti speciali sono i seguenti:

Parte speciale A)

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - (art. 24, D.Lgs. 231/01): Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.), Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.), Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 c.2n.1 c.p.), Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640-bis c.p.), Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.640-ter c.p.);

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - (art. 25, D.Lgs. 231/01): Corruzione per un atto d’ufficio, Pene per il corruttore, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, Circostanze aggravanti, Corruzione in atti giudiziari, Istigazione alla corruzione, Concussione (art. 317 c.p.);

Parte Speciale B)

Reati di falso nummario - (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01): Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, Alterazione di monete (art. 454 c.p.), Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.), Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati, (art. 459 c.p.) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, (art.460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, (art.461 c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.); Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.473 c.p.); introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.).

Parte Speciale C)

Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]: False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.); Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2, c.c.) (l’art. 2623 è soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34); Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.); Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Indebita restituzione di conferimenti

(art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31]; Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Parte Speciale D)

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].

Parte Speciale E)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].

Parte Speciale F)

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater); Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]; Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); Tratta di persone (art. 601 c.p.); Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Parte Speciale G)

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]; Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184); Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

Parte Speciale H)

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9]; Omicidio colposo (art. 589 c.p.); Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Parte Speciale I)

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]; Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Parte Speciale J)

Reati informatici (art.24-bis, D.lgs.231/01) [Articolo inserito dall'art.7, c.1 L. 18 marzo 2008 n.48]: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615-ter c.p.); Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

(art.615-quater c.p.); Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art.615-quinquies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quater c.p.); Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art.615-quinquies c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635-ter c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-quater c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635-quinquies c.p.); falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art.491-bis c.p.); Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640-quinquies c.p.);

Parte Speciale K)

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10): reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f); Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Parte Speciale L)

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1) [Articolo inserito dalla Legge 23 luglio 2009 n.99]: Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.); Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.); Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

M) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies) [Articolo inserito dalla Legge 23 luglio 2009 n.99]: Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis); Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti

offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3); Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1); Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2); Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941); Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941); Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

N) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) [Articolo inserito dalla Legge 15 luglio 2009 n.94] - Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma); Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da srlo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

1.5. Realizzazione del Modello

Il Modello è stato realizzato "in team" con il concorso di più attori aziendali (Responsabile di progetto, Direzione, Responsabili di Divisione, Operatori, Consulenti) attraverso le seguenti fasi:

a) analisi della struttura organizzativa, dei ruoli e delle posizioni;

- b) analisi della corporate governance aziendale, del sistema delle deleghe e delle procure, delle procedure di movimentazione finanziaria;
- c) monitoraggio delle procedure e dei controlli esistenti;
- d) analisi dei reati e dei relativi rischi di commissione nell'ambito dei processi aziendali;
- e) azioni di miglioramento e riduzione del rischio di commissione dei reati, anche con la previsione di specifici protocolli e/o obblighi di informativa;
- f) diffusione informativa e messa a regime degli organi e degli strumenti di cui si compone il Modello stesso.

1.6. Adozione ed aggiornamento del Modello

L'Organo di Amministrazione, e, più particolarmente il CdA, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva, per l'adozione e la modificazione "sostanziale" del Modello, così che esso sia idoneo a prevenire reati in genere e, in particolare, quelli richiamati dagli artt. 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis e 25 ter, 25 quater, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies e 25 novies del D.lgs. n. 231 del 2001 (e successive modifiche).

Sono definite sostanziali le modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implicano un cambiamento nelle regole e nelle procedure del Modello, nei poteri e doveri dell'OdV, nel Codice etico e nel sistema sanzionatorio.

Le altre modifiche "non sostanziali" possono essere approvate dal Presidente o dall'Amministratore Delegato e rese esecutive dalla Direzione che ha specifica delega dal CdA.

Tali modifiche saranno oggetto di specifica ratifica e/o integrazione e modificazione con cadenza almeno annuale. La pendenza di ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo intervenute.

Le modifiche sono segnalate all'OdV perché si adoperi conseguentemente.

Parte Seconda

Il modello di organizzazione, gestione e controllo

2.1. Principi generali per l'individuazione delle attività a rischio di commissione dei reati

L'Organo di Amministrazione (CdA), in riferimento ai reati di cui sopra e tenendo conto delle possibili modalità di commissione degli stessi, individua le attività nell'ambito delle quali possono essere commessi gli illeciti.

Per questa finalità si considerano specificatamente:

- a) i rischi presenti nelle attività che implicano un rapporto diretto con pubblici ufficiali, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzativi, concessionari abilitativi o regolatori;
- b) le attività di partecipazione a pubbliche gare o di trattativa con enti pubblici per l'affidamento di lavori in appalto o in concessione, dei rischi presenti nelle procedure di selezione, di autorizzazione del subappalto, di gestione dell'eventuale contenzioso con il Committente; di collaudo delle opere eseguite;
- c) i rischi di scorrette, non veritiere o incomplete rilevazioni e rappresentazioni, purché significative, dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e nei documenti non soltanto di tipo economico-finanziario. Ciò per quanto attiene anche a quelli elaborati per via informatizzata, di natura interna ed esterna, anche se riferite a lavori in corso di esecuzione, eseguiti sulla base di contratti di appalto di lavori, forniture o di servizi o sulla base di altre tipologie contrattuali similari;
- d) i rischi di comportamenti idonei ad ostacolare i controlli preventivi sull'attività o sulla rappresentazione contabile dell'attività d'impresa, che, in base a norme, competono a soggetti, autorità, agenzie, ecc.;
- e) i rischi che, in caso di situazioni di conflitto di interessi, le operazioni di gestione o di organizzazione interna siano attuate, con effetti svantaggiosi per la Società o che siano omesse determinate attività vantaggiose per la Società;
- f) il rischio di comportamenti potenzialmente pregiudizievoli dell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi;

2.2. Le aree aziendali e le attività a rischio di commissione dei reati

Ai sensi di quanto specificatamente previsto all'art. 6, comma 1 del D.lgs n. 231/2001 ed in applicazione dei principi precedentemente espressi, sono individuate le aree aziendali di attività "a rischio", nei cui ambito possono essere commessi reati:

- divisione amministrazione, finanza e controllo, in riferimento alla predisposizione delle informazioni contabili e societarie, alla gestione delle risorse finanziarie, alle operazioni relative ai finanziamenti agevolati, ai rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- divisione risorse umane: in relazione alla gestione del personale (selezione, assunzione, mobilità), alla richiesta di sovvenzioni e contributi sul lavoro, all'organizzazione aziendale;

- divisione progettazione, per la stesura degli elaborati tecnici e dei calcoli alla base delle costruzioni e/o gestioni assunte dall'impresa;
- divisione commerciale e gare: in riferimento ai contatti con i clienti potenziali, all'instaurazione delle relazioni con la clientela, alla determinazione del corrispettivo pattuito, nonché alla partecipazione a trattative e a gare di rilevanza pubblica;
- divisione service: per i lavori di installazione dei macchinari prodotti, anche in partnership con altri soggetti esterni;
- divisione assemblaggio: per realizzazione/montaggio dei macchinari concordati con il cliente nel rispetto degli elaborati tecnici previsti;
- divisione logistica: in riferimento alle operazioni effettuate direttamente o in nome o per conto della Società, di spedizione, transito, consegna e ritiro di materiali destinati alle costruzioni ed alle gestioni, anche verso Enti pubblici, oltre che per il rilascio di autorizzazioni e concessioni per la gestione del patrimonio immobiliare;
- divisione acquisti: in riferimento alle operazioni di acquisizione di beni e servizi per il compimento delle attività aziendali;
- divisione sistemi informativi: per l'attività di supervisione e gestione del sistema informativo aziendale su elaboratore elettronico anche per quanto attiene alla riservatezza e sicurezza dei dati;
- divisione servizio sicurezza: per l'attività di supervisione e gestione del sistema di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro, con specifico riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi D.lgs.81/2008.

Nell'ambito delle aree di attività a rischio sono individuate le operazioni ed attività, nell'esecuzione o svolgimento delle quali possono essere commessi illeciti o reati. Più particolarmente si tratta di:

- operazioni che implicano rapporti con pubblici ufficiali; organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi e finanziamenti agevolati o titolari di poteri autorizzativi, concessori, abilitativi, ispettivi, regolanti;
- partecipazione a pubbliche gare o a trattative con enti pubblici per l'affidamento di lavori in appalto o in concessione, in riferimento alle procedure di selezione, di autorizzazione del subappalto, di gestione dell'eventuale contenzioso con il committente, di collaudo delle opere eseguite;
- operazioni di documentazione, archiviazione e conservazione, in qualsivoglia forma, delle informazioni relative all'attività interna ed esterna della Società;
- comunicazione a soci e a terzi di informazioni anche di tipo economico sull'attività della società ed i suoi rapporti con i terzi;
- impiego di lavoro dipendente, di collaboratori, fornitori e partners d'affari e non per la realizzazione delle operazioni aziendali;
- attività relazionale e commerciale con soggetti terzi;
- operazioni di accesso alla sede anche da parte di soggetti terzi per la fornitura di beni o servizi senza il controllo diretto di un responsabile;

2.3. Principi di redazione dei protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni nelle aree di attività a rischio

L'Organo di Amministrazione adotta specifici protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, in relazione ai reati da prevenire ai sensi dei D.lgs. 231 del 2001 e s.m.i..

I protocolli sono vincolanti e sono costantemente aggiornati, allo scopo di adeguarli ai mutamenti intervenuti ed al fine di mantenerne ed aumentarne l'efficacia di prevenzione.

Per ciascuna delle aree di attività a rischio, in relazione alla specifica attività in cui può essere commesso un reato, sono redatti uno o più protocolli, i quali, in relazione ad operazioni significative, prevede regole e procedure idonee a che:

- a) siano assicurate la distinzione e l'indipendenza dei diversi ruoli e funzioni, compatibilmente con le dimensioni della Società;
- b) sia certa e garantita la riservatezza di chi trasmette informazioni veritiere ed utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto nei protocolli;
- c) i documenti riguardanti l'attività della Società o l'attività amministrativa ed organizzativa interna, siano archiviati e conservati, a cura dalla funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- d) l'accesso ai documenti già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al collegio sindacale o organo equivalente, alla società di revisione o all'Organismo di Vigilanza;
- e) l'Organo di amministrazione, nella sua funzione di supporto all'Organismo di Vigilanza, curi la predisposizione e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui ai punti a), b), c), d);
- f) la mancata ottemperanza agli obblighi di informazione imposti dai protocolli debba essere immediatamente segnalata;
- g) siano ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe ai protocolli e alle procedure previsti dal Modello solo in caso di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle procedure.

2.4. I contenuti dei Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni nelle aree di attività a rischio

I contenuti dei Protocolli specifici per area di attività:

Nell'ambito della divisione amministrazione finanza e controllo:

per quanto attiene alla documentazione, rilevazione, valutazione e rappresentazione di fatti di gestione nelle scritture contabili, nei bilanci ed in ogni altro documento con finalità informativa, sia all'interno che all'esterno della Società, i protocolli contengono le seguenti regole e procedure:

- a1) in ogni unità organizzativa competente alla documentazione, rilevazione, e valutazione dei fatti relativi all'attività d'impresa, documentazione, la registrazione, e conservazione, in qualsivoglia forma, delle informazioni destinate ad essere inserite nelle scritture contabili o di supporto a documenti di tipo economico-finanziario ad uso interno od esterno, devono essere effettuate con chiarezza, correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, segnalando eventuali situazioni anomale;
- a2) nell'eventualità siano formulate richieste di variazione quali/quantitativa dei dati, rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, o vi siano richieste di variazione dei criteri di rilevazione, valutazione e registrazione contabile non

giustificate, chi ne ha conoscenza deve, senza indugio, informare l'Organo di Amministrazione;

b) per quanto attiene ai finanziamenti agevolati ed ai rapporti con l'amministrazione finanziaria e le altre autorità pubbliche, si applica quanto di seguito specificatamente previsto [Rapporti con soggetti, Enti ed Autorità pubblici].

c) per quanto attiene all'attività di gestione delle risorse finanziarie, si applica quanto di seguito specificatamente previsto.

Per la divisione risorse umane:

in riferimento alle operazioni di selezione, assunzione, mobilità del personale, a quelle di richiesta di sovvenzioni e contributi, all'organizzazione aziendale i protocolli che assicurano che:

a1) la selezione, l'assunzione e la mobilità del personale devono avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, verificabilità e tracciabilità di tutte le fasi del processo;

a2) il sistema premiante è imperniato su criteri meritocratici trasparenti e condivisi che sono ancorati al raggiungimento di determinati obiettivi aziendali e di posizione individuale o di team;

a3) il responsabile della gestione della procedura di mobilità adotta misura per la documentazione e la verificabilità di tutte le fasi della procedura, indicando in particolare i requisiti di accesso e le motivazioni che la giustificano;

a4) la richiesta di contributi e sovvenzioni per il lavoro avviene previo riscontro dei fabbisogni occupazionali attuali e prospettici;

a5) i dipendenti e collaboratori operano in condizioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni sulla base di piani approvati dal management aziendale;

a6) l'accesso alle sedi, ai cantieri ed ai luoghi di lavoro di "pertinenza" dell'azienda è monitorato e reso possibile soltanto alle persone debitamente autorizzate.

b) per quanto attiene ai rapporti con soggetti, enti ed autorità pubblici, si applica quanto di seguito specificatamente previsto [Rapporti con soggetti, Enti ed Autorità pubblici].

c) per quanto attiene all'attività di gestione delle risorse finanziarie, si applica quanto di seguito specificatamente previsto [Gestione risorse finanziarie].

Nell'ambito della divisione progettazione:

in relazione all'attività di stesura degli elaborati tecnici ed economici i protocolli prevedono i seguenti criteri:

a) compliance normativa e regolamentare nell'attività di progettazione;

b) verificabilità e tracciabilità di tutte le fasi del processo, comprese quelle di revisione, per i quali ne devono risultare le motivazioni;

Per la divisione commerciale e gare:

in relazione all'attività di contatto e di relazione con i clienti (privati e di natura pubblica), di determinazione del corrispettivo pattuito, nonché alla partecipazione a trattative e a gare di rilevanza pubblica i protocolli prevedono il rispetto di quanto segue:

a) "buona fede" e compliance normativa e regolamentare nell'attività relazionale;

b) verificabilità e tracciabilità di tutte le fasi del processo, comprese quelle di revisione dell'offerta;

c) obbligo di informativa verso la Direzione qualora si riscontrino anomalie significative rispetto alle ordinarie procedure interne di gestione del rapporto con i clienti;

- d) obbligo di informativa verso la Direzione qualora si venga a conoscenza di sollecitazioni o richieste di favori al fine di agevolare le trattative e le procedure di assegnazione di gare pubbliche;
- e) in riferimento alle operazioni di trattativa e di partecipazione a gare pubbliche di appalto si applica quanto si seguito previsto.
- f) per quanto attiene ai rapporti con soggetti, enti ed autorità pubblici, si applica quanto di seguito specificatamente previsto [Rapporti con soggetti, Enti ed Autorità pubblici].
- g) per quanto attiene all'attività di gestione delle risorse finanziarie, si applica quanto di seguito specificatamente previsto [Gestione risorse finanziarie].

Nella divisione servcie:

con riferimento ai lavori di installazione assunti dall'impresa i protocolli prescrivono quanto segue:

- a) compliance normativa e regolamentare nell'attività di costruzione;
- b) "piena sicurezza" sui cantieri e nei luoghi di lavoro, con impiego di attrezzature e dispositivi idonei, esteso a tutti i soggetti anche esterni coinvolti;
- c) verificabilità e tracciabilità di tutte le fasi del processo, comprese quelle di revisione delle specifiche di montaggio;
- d) obbligo di informativa verso la Direzione qualora si venga a conoscenza di sollecitazioni o richieste da parte di funzionari o dipendenti di Enti pubblici;
- e) per quanto attiene ai rapporti con soggetti, enti ed autorità pubblici, si applica quanto di seguito specificatamente previsto [Rapporti con soggetti, Enti ed Autorità pubblici].
- f) per quanto attiene all'attività di gestione delle risorse finanziarie, si applica quanto di seguito specificatamente previsto [Gestione risorse finanziarie].

Nella divisione assemblaggio:

in relazione alla realizzazione/montaggio dei macchinari concordati con il cliente nel rispetto degli elaborati tecnici previsti i protocolli prescrivono quanto segue:

- a1) compliance normativa e regolamentare nell'attività di assemblaggio, che deve avvenire secondo i disegni costruttivi concordati;
- a2) "piena sicurezza" sui cantieri e nei luoghi di lavoro, con impiego di attrezzature e dispositivi idonei, esteso a tutti i soggetti anche esterni coinvolti;
- a3) verificabilità e tracciabilità di tutte le fasi del processo, compresa quella di eventuale revisione delle specifiche di montaggio;
- a4) obbligo di informativa verso la Direzione qualora si venga a conoscenza di sollecitazioni o richieste da parte di funzionari o dipendenti di Enti pubblici;
- b) in riferimento ai rapporti verso terzi con riferimento alle costruzioni di "opere pubbliche" si applica quanto si seguito previsto.
- c) per quanto attiene all'attività di gestione delle risorse finanziarie, si applica quanto di seguito specificatamente previsto [Gestione risorse finanziarie].

Nell'ambito della divisione logistica:

per l'attività di spedizione, transito, consegna e ritiro di materiali destinati alle costruzioni ed alle gestioni, anche verso Enti pubblici, oltre che per il rilascio di autorizzazioni e concessioni per la gestione del patrimonio immobiliare i protocolli prevedono quanto segue:

- a1) verificabilità e tracciabilità di tutte le fasi di gestione e dei soggetti che accedono alle sedi ed agli impianti;
- a2) operatività in sicurezza di tutte le fasi del processo, estesa anche ai soggetti terzi che hanno accesso ai siti ed alle movimentazioni;
- a3) per quanto attiene ai rapporti con soggetti, enti ed autorità pubblici, si applica quanto di seguito specificatamente previsto [Rapporti con soggetti, Enti ed Autorità pubblici].

Nell'ambito della divisione acquisti:

in riferimento alle operazioni di acquisizione di beni e servizi per il compimento delle attività aziendali i protocolli contengono le seguenti regole e procedure:

- a) verificabilità e tracciabilità di tutte le fasi del processo, anche di relazione con i terzi;
- b) per quanto attiene ai rapporti con soggetti, enti ed autorità pubblici, si applica quanto di seguito specificatamente previsto [Rapporti con soggetti, Enti ed Autorità pubblici].
- c) per quanto attiene all'attività di gestione delle risorse finanziarie, si applica quanto di seguito specificatamente previsto [Gestione risorse finanziarie].

Nella divisione sistemi informativi:

per quanto attiene l'attività di supervisione e gestione del sistema informativo aziendale su elaboratore elettronico anche per quanto attiene alla riservatezza e sicurezza dei dati i protocolli contengono le seguenti regole e procedure:

- a) verificabilità e tracciabilità di tutte le fasi del processo;
- b) adozione di efficaci misure di sicurezza e prevenzione funzionali al pieno rispetto della riservatezza dei dati;
- c) per quanto attiene all'attività di gestione delle risorse finanziarie, si applica quanto di seguito specificatamente previsto [Gestione risorse finanziarie];
- d) per quanto attiene ai rapporti con soggetti, enti ed autorità pubblici, si applica quanto di seguito specificatamente previsto [Rapporti con soggetti, Enti ed Autorità pubblici].

Nella divisione servizio sicurezza:

per l'attività di supervisione e gestione del sistema di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro, con specifico riferimento sia alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi D.lgs.81/2008 i protocolli contengono le seguenti regole e procedure:

- a1) verificabilità e tracciabilità di tutte le fasi del processo;
- a2) adozione di efficaci misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, in tutti i siti di attività, specificatamente anche per i soggetti terzi che collaborano all'attività;
- a3) ricorso al supporto di consulenti esterni per la supervisione del sistema e l'indicazione delle prescrizioni ed azioni funzionali al pieno rispetto della legge;
- a4) ricorso alla formazione periodica ed ai controlli sui cantieri come strumento per la prevenzione degli infortuni;
- e) individuazione e monitoraggio periodico dei rischi individuali e di attività nei vari profili presenti nella Società;
- a5) comunicazione formale ed "esplicita" al lavoratore dei rischi connessi all'attività richiesta;

b) per quanto attiene ai rapporti con soggetti, enti ed autorità pubblici, si applica quanto di seguito specificatamente previsto [Rapporti con soggetti, Enti ed Autorità pubbliche].

I contenuti dei Protocolli comuni a più aree di attività:

[Rapporti con soggetti, Enti ed Autorità pubblici] Nell'ambito di tutte le attività a rischio, come in precedenza definite, in relazione alle operazioni di carattere significativo:

- che implicano rapporti con pubblici ufficiali, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzativi, concessori od abilitativi;
- di partecipazione a gare pubbliche o a trattative con enti pubblici per l'affidamento di lavori in appalto o in concessione, per le procedure di selezione, di autorizzazione del subappalto (attivo e passivo), di autorizzazione all'esecuzione di varianti in corso d'opera, di gestione dell'eventuale contenzioso con il committente, di verifica e collaudo delle opere eseguite, vale la seguente procedura:

- a) il responsabile della divisione competente è nominato, salvo diversa previsione, Referente;
- b) il Referente comunica l'apertura e la chiusura del procedimento stesso, conservandone apposita evidenza;
- c) il Referente, al fine di svolgere la propria funzione di vigilanza, può chiedere informazioni e chiarimenti ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione.

[Tracciabilità] Nell'ambito di fatte le attività a rischio, come in precedenza definite, in relazione alle attività e alle operazioni, di natura significativa, relative alla documentazione, archiviazione e conservazione, in qualsivoglia forma, delle informazioni relative all'attività interna ed esterna della Società vale la seguente procedura:

a1) l'operatore, al quale sia richiesta un'informazione dal soggetto competente, deve fornire la documentazione idonea a rispondere al quesito formulato, attestando la provenienza e, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione:

a2) l'operatore deve assicurare la ricostruzione e la conservazione nel tempo delle informazioni rilasciate al soggetto di cui al punto precedente.

[Gestione risorse finanziarie] Nell'ambito di tutte le attività a rischio, come in precedenza definito, in relazione alle attività e alle operazioni, di natura significativa, concernenti la gestione delle risorse finanziarie valgono le seguenti regole e procedure:

a) sono assicurate la separazione e l'indipendenza fra coloro che decidono l'impiego di risorse finanziarie e coloro che effettuano i controlli sulle stesse;

a1) sono stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali ed alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;

a2) il superamento dei limiti di cui al punto precedente può avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e di rappresentanza;

a3) la Società, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvale di Intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di

trasparenza, di correttezza e di stabilità conforme a quella adottata negli Stati Membri dell'UE.

b) Le operazioni che comportano utilizzazione o impegno di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate e registrate con mezzi manuali o informatici in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. Il processo decisionale deve essere verificabile e tracciato con modalità non alterabili nel sistema informativo.

c) Qualunque impiego di risorse finanziarie è motivato dal soggetto richiedente in relazione ai poteri decisionali ed autorizzativi di cui è dotato.

Per le operazioni ordinarie, se comprese entro la soglia quantitativa stabilita ed adeguatamente tracciate, la motivazione può essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione.

Il soggetto richiedente è tenuto a verificare l'adeguato adempimento dell'obbligazione prima di autorizzarne il relativo pagamento.

d) Non possono essere disposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o altri soggetti, pubblici o privati, in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non conformi all'incarico conferito;

e) Le operazioni di pagamento dei compensi e di rimborso spese limitano l'impiego di denaro contante privilegiando di strumenti intermediati dal sistema bancario;

f) I contributi e sovvenzioni ad associazioni, comitati, partiti politici, singoli candidati, organizzazioni ed istituzioni varie, devono avvenire nel rispetto della legge ed in piena trasparenza.

2.5. L'Organismo di vigilanza e obblighi informativi

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento periodico (in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del D.lgs n. 231/2001) è affidato ad un organismo di vigilanza (OdV).

2.5.1 Composizione, cause di ineleggibilità e decadenza, requisiti professionali e di indipendenza dell'OdV

L'OdV è composto da un membro nominato dal CdA. L'OdV deve possedere adeguati requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza.

Tra i primi si richiedono:

- conoscenze specialistiche del D.lgs 231/2001 e dei relativi sviluppi normativi e giurisprudenziali oltre che delle tecniche di internal auditing;
- svolgimento di attività di consulenza aziendale e/o legale.

Circa i requisiti di onorabilità ed indipendenza, non possono essere eletti membri dell'OdV e se nominati decadono immediatamente:

- coloro che sono stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta - salvo il caso di prescrizione o estinzione di reato
 - per le ipotesi delittuose di cui al D.lgs 231/2001;

- nei casi sopra previsti, qualora sia stata applicata l'interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese.
- coloro che abbiano ricoperto nei 5 anni precedenti le cariche di amministratore o di direttore in imprese cui siano state comminate sanzioni di cui al D.lgs 231/2001 o che siano ancora sottoposte a procedimento di accertamento della responsabilità dell'Ente;
- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C. ovvero l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore o di direttore in imprese sottoposte a fallimento, amministrazione straordinaria o ad altre procedure concorsuali o ad essa equiparate;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori e del direttore generale, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori e dei direttori generali delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

2.5.2 Le funzioni e le attività dell'Organismo di vigilanza

All'OdV sono affidati i compiti di vigilanza sul funzionamento del Modello di organizzazione e di gestione adottato dalla Società e di riscontro dell'idoneità dello stesso a prevenire la commissione dei reati richiamati dal D.lgs 231/2001 e s.m.i..

Nel perseguimento dell'attività di cui sopra l'OdV:

- svolge attività ispettiva, avvalendosi anche del supporto di consulenti esterni e/o di organi ispettivi interni, anche per problematiche non di particolare complessità o che non richiedano competenze specialistiche;
- ha accesso a tutte le informazioni aziendali, e, particolarmente, a tutte quelle concernenti le aree di attività a rischio;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti a tutti i dipendenti e collaboratori della Società;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alla Società;
- predispone un efficace sistema di comunicazione interna al fine di consentire la trasmissione e la raccolta di notizie rilevanti, garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante;
- riceve periodicamente informazioni dai responsabili delle aree di rischio;
- può proporre l'attivazione di procedure sanzionatorie;
- sottopone il Modello a verifica periodica ed eventuale aggiornamento;
- redige verbale analitico all'esito delle attività ispettive, riportandolo in apposito libro;
- redige periodicamente una relazione scritta sull'attività svolta, segnalando almeno semestralmente al CdA l'esito dei controlli;
- definisce il piano di comunicazione e formazione aziendale in tema di Modello organizzativo e di gestione.

Nello svolgimento della sua attività, l'OdV non è soggetto al sindacato di nessun organo della Società e non è soggetto, anche con riferimento ai soggetti che ne supportano l'attività, ad alcuna autorizzazione preventiva.

2.5.3 Organismo di vigilanza e attività di reporting

All'OdV sono assegnate due linee di reporting:

1. la prima su base continuativa direttamente con la Direzione;
2. la seconda su base semestrale al CdA ed al Collegio Sindacale.

In particolare l'OdV predispone:

- almeno semestralmente un rapporto scritto per il CdA e per il Collegio sindacale sull'attività svolta nel periodo di riferimento, sui controlli effettuati e gli esiti delle verifiche;
- annualmente un rapporto scritto per il CdA e per il Collegio Sindacale contenente una sintesi dell'attività svolta nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento del Modello o di sue compenti, compresa la mappatura delle attività sensibili;
- continuativamente attività di reporting che evidenzino i controlli effettuati ed il relativo esito, comprese le criticità emerse sull'efficacia del Modello.

L'OdV ha la facoltà di richiedere la convocazione di un CdA nel caso si riscontrino violazioni di particolare gravità.

2.5.4 Informativa dovuta all'Organismo di vigilanza

L'OdV, garantendo la riservatezza del segnalante, deve essere costantemente aggiornato mediante apposite segnalazioni dei dipendenti e collaboratori, della direzione nonché degli organi sociali in merito a qualsiasi evento e notizia che potrebbe essere rilevante ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.lgs 231/2001.

Le segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta, al seguente indirizzo:

- 1) A mezzo posta (raccomandata A.R.)

KOSME Srl Unipersonale
C.A. OdV
VIA Dell'Artigianato, 5
46048 - ROVERBELLA (MN)

- 2) A mezzo email (con conferma di ricezione)

OdV@Kosme.it

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute purché sufficientemente documentate e deciderà l'attività da intraprendere, disponendo l'audizione del segnalante e/o del responsabile della presunta violazione, dei suoi superiori e sottoposti o di qualsiasi altro attore. Anche dell'eventuale decisione di non procedere all'indagine interna e di disporre l'archiviazione della segnalazione deve risultare verbale scritto, con successiva comunicazione al soggetto segnalante.

Tutti i destinatari del modello devono obbligatoriamente trasmettere all'OdV ogni informazione riguardante:

- provvedimenti e/o notizie da organi di polizia ed autorità dai quali si possa evincere un inizio di attività di indagine rilevante ai sensi del già citato D.lgs 231/2001 s.m.i.;
- richieste di assistenza legale inoltrate da componenti di organi sociali e/o direttori o dai dipendenti per attività rilevanti;
- rapporti ed attività dell'organo di controllo interno anche in tema di gestione del sistema di qualità;
- notizie ed informazioni sull'effettività del modello con particolare attenzione ai procedimenti disciplinari adottati per violazioni del Codice Etico o del Modello;
- copia della reportistica sulla salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

2.5. Sistema sanzionatorio

Il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello costituisce comportamento illecito e comporta l'applicazione di misure disciplinari e sanzionatorie. Esse sono applicate secondo i principi di proporzionalità ed effettività, in relazione anche al tipo di rapporto in essere.

Con riguardo ai dipendenti, in particolare:

1) a chi non rispetta o concorre a non rispettare, anche con condotte omissive, le procedure ed i protocolli previsti dal presente Modello è applicata la sanzione del richiamo, palesandosi tali condotte come "inosservanza di disposizioni portate a conoscenza dall'ente con ordini di servizio o con altri mezzi idonei";

2) a chi redige, o concorre a redigere, anche con condotta omissiva, documentazione incompleta o non veritiera ovvero omette di redigerla, qualora si tratti di documentazione prevista dal presente Modello o dai protocolli che ne costituiscono attuazione, si applica la sanzione pecuniaria, ravvisando in tale comportamento "la ripetuta volontà di non osservare le disposizioni portate a conoscenza dei sottoposti". Stessa sanzione è applicabile nell'ipotesi di reiterazione dei comportamenti di cui al punto 1, salvo che ciò non configuri quanto esposto a successivi punti 3 e 4,

3) a chi compie la violazione d'elusione del sistema di controllo attuato in osservanza del Modello, mediante la sottrazione, la distruzione e l'alterazione (anche parziale) della documentazione della procedura, ostacola i controlli, impedisce l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'Organismo di Vigilanza, ovvero realizza altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo medesimo, si applica la sanzione costituita dalla sospensione dalla mansione o dall'incarico, ravvisandosi la "determinazione" di violare ripetutamente le disposizioni in oggetto;

4) Nel caso di violazioni di particolare gravità che hanno esposto la Società al pericolo concreto di conseguenze pregiudizievoli (sanzione) o nell'ipotesi di condotta finalizzata al compimento di un reato si applica la sospensione dell'incarico o il licenziamento, a seconda che si arrechi "un danno materiale grave o di determinare un grave pregiudizio" oppure che "venga meno la fiducia dell'azienda nei loro confronti";

L'entità delle sanzioni di cui ai precedenti numeri da 1 a 3 corrisponde a quelle previste nel contratto collettivo vigente al momento del fatto.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'esecuzione delle sanzioni, si rinvia al sistema sanzionatorio.

Nel caso di violazioni alle disposizioni del presente Modello da parte di dirigenti nei casi previsti per i lavoratori dipendenti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) sono previste le seguenti sanzioni:

- 1) richiamo formale in forma scritta;
- 2) applicazione di una sanzione pecuniaria pari all'importo da uno a due volte gli emolumenti calcolati su base mensile (in caso di ripetute violazioni);
- 3) sospensione dalla carica e dal compenso per un periodo compreso fra un mese e tre mesi (in caso di reiterazione o di particolare gravità);
- 4) revoca dalla carica, in caso di violazioni di eccezionale pericolo e gravità del Modello, diretti al compimento di un reato o che comportino l'applicazione di sanzioni a carico della Società (anche in ipotesi di comportamenti omissivi), venendo meno il rapporto fiduciario sottostante.

A seconda della gravità della violazione, il CdA su proposta dell'OdV, può decidere di revocare eventuali deleghe e procure conferite al Dirigente.

Nel caso di violazioni alle disposizioni del presente Modello da parte di membri del CdA o del Collegio Sindacale nei casi previsti per i lavoratori dipendenti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) sono previste le seguenti sanzioni:

- 1) applicazione di una sanzione pecuniaria pari all'importo dal 10% al 30% gli emolumenti percepiti su base annua;
- 2) sospensione dalla carica e dal compenso per un periodo compreso fra un mese e sei mesi, in ipotesi di sistematica violazione del Modello o di adozione di comportamenti che favoriscano la commissione di reati;
- 3) revoca dalla carica, in caso di commissione di reati o di violazioni reiterate o di eccezionale gravità del Modello che pongano la Società nell'ipotesi di essere sanzionata.

Nel caso di violazioni alle disposizioni del presente Modello da parte di collaboratori, consulenti, fornitori di servizi e partners d'affari, nei casi previsti per i lavoratori dipendenti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) sono previste le seguenti sanzioni:

- 1) applicazione di una sanzione pecuniaria fino all'importo del 30% del corrispettivo dovuto (o maggiore se previsto da specifica clausola contrattuale);
- 2) risoluzione del rapporto (in caso di commissione di reati o di violazioni reiterate o di eccezionale gravità del Modello che pongano l'azienda nell'ipotesi concreta di essere sanzionata).

I provvedimenti disciplinari e sanzionatori sono assunti dal responsabile della Divisione Risorse Umane, dalla Direzione, e dal CdA ove previsto. nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge n. 300 del 1970 ed eventuali normative speciali applicabili.

Quanto previsto dal presente articolo è oggetto di espressa descrizione ed accettazione nei contratti di collaborazione, consulenza, servizio, fornitura e non preclude altre azioni legali da parte della Società.

2.6. Rapporti fra Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle previste nel Codice Etico.

Modello e Codice Etico, tuttavia, hanno una funzione ed un ambito di applicazione differenti. Particolarmente:

- Il codice etico rappresenta uno strumento adottato in via del tutto autonoma, suscettibile di applicazione generale, che riflette i principi e le regole di deontologia che la Società riconosce, sostiene e si impegna ad adottare e promuovere nell'ambito della politica di relazione con gli stake-holders decisa dalla Società;
- il Modello risponde invece ad esigenze specifiche, conseguenti a quanto previsto nel D.lgs 231/2001, e risulta finalizzato a prevenire la commissione di reati delle fattispecie previste ed a ridurre, nell'ipotesi di accertamento di violazioni, l'entità delle sanzioni ed azioni cautelari conseguenti.

Parte Terza

Aggiornamento, verifiche e comunicazione del modello

3.1. Aggiornamento del modello

Il Modello è prontamente modificato qualora siano individuate significative modalità di violazione o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne evidenziano l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato.

Il Modello è altresì tempestivamente modificato qualora intervengano mutamenti significativi nel sistema normativo o nell'organizzazione e nell'attività della Società.

Le modifiche sono adottate dall'Organo di Amministrazione (CdA) secondo le modalità descritte al punto 1.6.

3.2. Verifiche periodiche

Il Modello periodicamente sarà sottoposto a due tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: con cadenza almeno annuale si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei controlli più significativi nelle aree a rischio;
- verifiche sulle procedure ed i protocolli: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del Modello e la sua idoneità a prevenire i reati delle fattispecie di quelli elencati nel D.lgs 231/2001 s.m.i., secondo le modalità stabilite dall'OdV.

3.3. Comunicazione iniziale e periodica

All'OdV compete di pianificare ed attuare specifici interventi in tema di comunicazione/formazione sul D.lgs 231/2001, sul Modello ed i suoi componenti.

3.3.1 Comunicazione iniziale

L'adozione del modello viene comunicata a tutti i destinatari interni mediante una specifica circolare diffusa via email ed affissa nella bacheca delle comunicazioni aziendali.

Una copia del presente Modello è pubblicata nella rete intranet affinché tutti i dipendenti e collaboratori ne prendano visione.

Tutti i componenti di organi collegiali (CdA e Collegio sindacale) attuali e futuri ricevono versione cartacea del modello e ritornano dichiarazione di avvenuta ricezione, presa visione ed accettazione del modello in tutte le sue parti.

La dichiarazione viene archiviata e conservata ad opera dell'OdV.

Analoga previsione vale per i direttori di divisione e la Direzione.

L'adozione del modello viene comunicata a tutti i destinatari, mediante specifica informativa inserita nelle clausole contrattuali. Ai medesimi viene inoltre allegato il Codice Etico, raccogliendo apposita dichiarazione di presa visione ed accettazione.

3.3.2 Comunicazione e formazione ai dipendenti e collaboratori

L'OdV cura e sovrintende un piano di comunicazione e di formazione di tutti i dipendenti e collaboratori che prevede un diverso grado di approfondimento e diverse modalità di attuazione in relazione al differente coinvolgimento nelle aree di rischio.

In particolare, il piano di formazione risulta articolato sui seguenti livelli:

a) personale direttivo (direttori di divisione/direttore generale/amministratori delegati) e/o con funzioni di rappresentanza esterna:

- seminario per la conoscenza del Codice Etico, del D.lgs 231/2001, del Modello e la sua attuazione;
- incontri periodici di aggiornamento sull'attuazione del modello, sulle criticità emerse e gli interventi dell'OdV;
- email di aggiornamento periodico.

b) Altri soggetti:

- formazione "di base" sul Codice etico, l'attività ed i protocolli per i dipendenti, collaboratori, fornitori e partners, particolarmente per quelli operanti nelle "aree a rischio", al superamento di determinate "soglie di significatività";
- per chi instaura un nuovo rapporto (dipendenti, collaboratori, fornitori): informativa (Codice Etico, link al Modello) allegata alla contrattualistica e richiesta di adesione alle prescrizioni del modello;
- per i rapporti in essere: (per fasce di significatività) informativa allegata alle reciproche comunicazioni (Codice Etico, link al Modello) e richiesta di adesione alle prescrizioni del modello;
- email di aggiornamento periodico alle varie categorie di destinatari;
- informativa "di sintesi" nel bilancio e nelle comunicazioni aziendali;
- informativa sul sito internet aziendale e nelle brochures

PARTE SPECIALE A - Reati nei rapporti con la PA

A.1 Le tipologie di reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (art.24 e art. 25)

I reati considerati nella parte speciale A sono quelli commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione contemplati negli art.24 e 25 del D.lgs.231/01, ossia quelli di:

- **Malversazione a danno dello Stato (art. 316bis c.p.)**

Commette il reato di malversazione a danno dello Stato, chiunque estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto somme di denaro, intese quali sovvenzioni, finanziamenti o contributi, ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici o dalla CE destinate a favorire iniziative per la realizzazione o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, le distrae da tale finalità.

La condotta è costituita dalla destinazione di un bene a fini diversi da quello a cui era finalizzato. In tal senso si differenzia dalla truffa aggravata, perché mentre qui il bene è conseguito legittimamente ma il suo uso è distorto, nella truffa gli artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento della cosa, il cui possesso diventa perciò illegittimo.

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter c.p.)**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 316ter c.p. punisce colui che utilizzando o presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestazioni non corrispondenti al vero, ovvero omettendo informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La condotta dell'agente si deve inserire in un procedimento amministrativo teso ad ottenere per sé o per altri i contributi, finanziamenti, ecc.

Tale fattispecie è una figura sussidiaria, in quanto sussiste solo se il fatto non costituisce il diverso reato di cui all'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Difatti la giurisprudenza ha ritenuto di applicare quest'ultima norma nel caso in cui l'agente sia anche artefice delle suddette falsità.

- **Concussione (art.317 c.p.)**

La concussione incrimina la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

In ordine a tale fattispecie si devono fare alcune precisazioni, riportate di seguito in modo schematico:

o **abuso di qualità del pubblico ufficiale:** s'intende tutte quelle condotte che consentono una strumentalizzazione della posizione di preminenza rispetto a quella del privato;

o **la condotta del pubblico ufficiale deve essere qualificata,** ossia determinata dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, sicché la pretesa promessa o azione indebita deve porsi in astratto come effetto di tale costrizione o induzione.

In ogni caso l'abuso dei poteri presuppone la capacità di esercitarli legittimamente, nei limiti della sua competenza.

A proposito del presente reato si ritiene opportuno accennare alla “concussione ambientale”, la quale si realizza attraverso comportamenti suggestivi taciti che inducono il soggetto passivo a pagamenti non dovuti, per diffusa prassi.

- Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri di ufficio (art. 318 - 319 e art. 319bis c.p.)

L’ipotesi di reato di cui all’art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio riceve per sé o per altri in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

L’art. 319 c.p. prevede il caso in cui il pubblico ufficiale per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai propri doveri d’ufficio, riceve per sé o per altri denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

L’art. 319bis c.p. dispone un aumento di pena se il fatto della corruzione ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensione o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

La condotta del pubblico ufficiale potrà quindi estrinsecarsi nel compimento sia di un atto dovuto sia di un atto contrario ai propri doveri. Tali disposizioni valgono anche per l’incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato (art. 320 c.p.), oltre che per le persone indicate nell’art. 322bis c.p.

Si ritiene opportuno, dal momento che il confine fra corruzione e concussione non è facilmente individuabile, riportare la differenza elaborata dalla giurisprudenza, la quale si fonda sul diverso modo di rapportarsi del privato nei confronti del pubblico ufficiale: nella corruzione il privato e il pubblico ufficiale agiscono su un piano di parità, mentre nella concussione emerge una dislrità, in cui il privato subisce le pressioni del pubblico ufficiale.

- Corruzione in atti giudiziari (art.319ter c.p.)

Tale fattispecie criminosa si configura nel caso in cui per favorire o per danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, indipendentemente che si tratti di un processo civile, penale o amministrativo, corrompa un pubblico ufficiale.

Sono inoltre previste delle aggravanti a seconda che ne sia derivata un’ingiusta detenzione fino a 5 anni o superiore a 5 fino all’ergastolo.

Sebbene l’art. 319ter c.p. non lo preveda espressamente, parte della dottrina ritiene che il danno o il favore debbano essere ingiusti sotto il profilo del diritto sostanziale, non essendo sufficiente, per il principio di offensività, che la corruzione tenda a violare una norma di carattere processuale.

- Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.)

La fattispecie penale punisce chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai propri doveri d’ufficio, a condizione che tale offerta o promessa non sia accettata.

Per l’integrazione di tale reato è sufficiente la semplice promessa o offerta, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale/incaricato di un pubblico servizio, in modo che sorga pericolo che lo stesso accetti l’offerta o la promessa.

- **Truffa (art.640 c.p.)**

La fattispecie prevede l'incriminazione di chi con artifici o raggiri induce taluno in errore, procurando a sé o ad altri, un ingiusto profitto, con altrui danno.

La pena è aggravata se il reato sia commesso a danno della pubblica amministrazione o qualora s'ingeneri nella persona offesa l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità.

Si ricorda solamente che i mezzi ingannatori usati devono essere idonei a trarre in inganno il destinatario e sul fondamento di tale errore determinare lo stesso a compiere un atto di disposizione patrimoniale.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.)**

Tale ipotesi si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti o mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi dallo Stato o da altri enti pubblici o dalla CEE.

La giurisprudenza ha fornito una definizione di erogazioni pubbliche, ossia vengono considerate tali soltanto quelle finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività d'interesse pubblico, rimanendo perciò, escluse tutte le indennità di natura previdenziale e assistenziale (la cui violazione rientra nell'art.640, co.2 n.1).

Si fornisce un esempio: vengono usati artifici o raggiri mediante la predisposizione di documentazione falsa, al fine di ottenere l'erogazione di finanziamenti pubblici.

- **Frode informatica (art. 640ter c.p.)**

La fattispecie descritta dalla norma punisce colui che alterando in qualsiasi modo il funzionamento informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema telematico o informatico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

E' prevista altresì una circostanza aggravante se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art.640 co.2 n.1) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La norma mira a reprimere le condotte poste in essere dagli hackers.

A.2 I criteri per identificare i pubblici ufficiali/incaricati di un pubblico servizio

La nozione di pubblica amministrazione, considerata ai fini dell'individuazione delle Aree a rischio, viene dedotta dagli art. 357-358 c.p. Sulla base di tale nozione si fornisce un elenco esemplificativo di funzionari che possono venire in rapporto con l'impresa:

- parlamentari e membri del Governo
- Autorità di Vigilanza: Garante per la protezione dei dati personali, ecc.
- Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza;
- Consiglieri e/o personale amministrativo di vertice di Regione, Province e Comuni
- Camere di commercio, industria, artigianato e relative associazioni;
- INAIL, INPS, INPDAP e ASL;
- Notai e soggetti pubblici e privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia regolata da norme di diritto pubblico o da atti autorizzativi;

A.3 Le aree a rischio

I reati di cui sopra, trovano il loro presupposto nell'avvenuta instaurazione di un rapporto con la pubblica amministrazione.

Di conseguenza le Aree, che in relazione ai citati reati, che presentano maggiore criticità sono:

1. la partecipazione a procedure finalizzate ad ottenere lo svolgimento di determinati lavori, forniture e servizi.
2. gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza anche attraverso le comunicazioni/ informazioni ad esse dirette
3. rapporti con funzionari della Guardia di Finanza, Agenzia delle entrate e gli altri enti competenti in materia fiscale
4. rapporti con gli enti pubblici territoriali al fine di promuovere l'immagine e le abilità dell'azienda, anche attraverso l'organizzazione di eventi, per promuoverne l'attività;
5. rapporti con i funzionari degli enti pubblici competenti nell'ambito dell'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa esistente;
6. gestione dei rapporti con tecnici e consulenti che siano a loro volta legati od appartenenti alla pubblica amministrazione appaltante lavori, forniture e servizi;
7. gestione di rapporti con funzionari competenti per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in materia di assunzioni, cessazioni di rapporto di lavoro, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali relativi al personale dipendente.
8. l'intrattenimento di rapporti con esponenti della pubblica amministrazione, che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi, dovendosi escludere un'attività meramente diretta a scopi informativi, di partecipazione ad eventi o a momenti istituzionali o allo scambio di opinioni relativamente a particolari politiche o normative.
9. partecipazione a contenziosi giudiziari e/o amministrativi.

A.4 I destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai membri del Consiglio di Amministrazione, dalla Direzione, dai responsabili di divisione e da tutti coloro che intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume, si conformino alle regole di condotta previste nella parte speciale A al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati nei rapporti con la pubblica amministrazione.

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari, così come sopra individuati, devono attenersi per una corretta applicazione del Modello.

- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a collaborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole contenute nel presente Modello, i destinatari sono tenuti, in generale a rispettare quanto specificato nei seguenti documenti:

- codice etico;
- Organigramma/mansionario;
- sistema di qualità/flow processi;
- procedure/protocolli di area
- procedura movimentazioni finanziarie

La presente parte speciale prevede a carico dei citati destinatari, sempre in considerazione della loro posizione e dell'esercizio delle loro funzioni, espletate nell'ambito delle Aree a Rischio, l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui agli art. 24- 25 del D.lgs. 231/01;
- porre in essere condotte, che se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della pubblica amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle citate ipotesi di reato.

Perciò in particolare è fatto divieto:

- effettuare elargizioni di denaro a pubblici funzionari, ai loro familiari o a soggetti da loro indicati, che sia in grado d'influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un vantaggio per la Società;
- distribuire omaggi, regali o prestazioni di qualsiasi natura a rappresentanti della pubblica amministrazione, (alle condizioni specificate nel codice etico)
- effettuare o acconsentire ad elargizioni o promesse di denaro, beni o altra utilità di qualsiasi genere ad esponenti della pubblica amministrazione o a soggetti terzi da questa indicati o che abbiano con questa rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o vincoli di parentela o di affinità. In particolare non possono essere prese in considerazione, per esempio, richieste di sponsorizzazioni, contributi elettorali, trattamenti privilegiati provenienti da esponenti della pubblica amministrazione.
- effettuare prestazioni che non trovano adeguata giustificazione in relazione all'incarico da svolgere o all'attività dell'azienda;
- destinare somme ricevuti da organismi pubblici, nazionali o eventualmente comunitari a titolo di erogazione, contributi o finanziamenti agevolati per scopi diversi da quelli a cui erano destinati.
- presentare dichiarazioni non veritiere, incomplete o comunque in grado di indurre in errore gli organismi pubblici nazionali.
- accedere senza autorizzazione ai sistemi informativi della pubblica amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni nell'interesse o a vantaggio dell'impresa.

Di conseguenza, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. i rapporti con la pubblica amministrazione nelle suddette Aree a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo a conferire incarico a uno o più persone

determinate in relazione alla posizione assunta ed ai poteri delegati, eventualmente mediante una delega formale deliberata dal Consiglio di Amministrazione o dalla Direzione;

2. i contratti pattuiti con società nell'ambito delle Aree a rischio della presente parte speciale devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito o altrimenti indicare i criteri specifici in base ai quali lo stesso viene determinato e devono essere proposti, negoziati, verificati o approvati dal responsabile della divisione competente.

3. gli incarichi conferiti a consulenti esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito o altrimenti indicare i criteri specifici in base ai quali lo stesso viene determinato e devono essere proposti, negoziati, verificati o approvati dal responsabile della divisione competente.

4. nessun tipo di pagamento può essere fatto in contanti o in natura, dovendo risultare da apposita documentazione la giustificazione della spesa e l'indicazione del destinatario.

5. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici devono essere veritiere e complete;

6. coloro che svolgono una funzione di supervisione e/o di controllo su adempimenti connessi alle sopraccitate attività (pagamento di fatture, bonifici in uscita, ecc.) devono porre attenzione sugli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

7. alle ispezioni giudiziarie o ad attività analoghe devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo devono essere redatti appositi verbali da trasmettere in copia all'Organismo di Vigilanza.

A.5. I principi procedurali specifici da osservare nelle singole operazioni a rischio.

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree a rischio, i destinatari della presente parte speciale sono tenuti a rispettare e ove opportuno devono essere integrate da specifiche procedure aziendali soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Nell'ipotesi in cui siano riscontrate anomalie, il destinatario:

- informa l'Organismo di Vigilanza dell'operazione
- tiene a disposizione dello stesso la documentazione
- informa lo stesso dell'avvenuta chiusura dell'operazione.

All'Organismo di Vigilanza è demandato il compito di definire altre forme di comunicazione, nell'ipotesi in cui siano necessarie adottare ulteriori cautele.

In ogni caso devono essere rispettati i principi di trasparenza e tracciabilità dell'operazione, la quale può essere oggetto di uno specifico controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre lo stesso provvederà annualmente a compilare una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione relativamente alle operazioni compiute nella presente Area a rischio.

Sono fatte salve le procedure di maggiore tutela e dettaglio previste all'interno delle procedure/protocolli aziendali.

A.6. I Contratti

Nei contratti con consulenti, tecnici, fornitori e partners deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. 231/01, del Codice Etico e del presente Modello.

A.7. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono assegnati i compiti specifici di:

- controllare i flussi finanziari e la documentazione giustificativa, in particolare ponendo attenzione alla fatturazione passiva e alla congruità dei compensi dei collaboratori esterni;
- verificare la coerenza delle procure verso l'esterno con l'eventuale sistema di deleghe interno;
- emanare/proporre che vengano aggiornate le procedure ed istruzioni relative alla condotta da tenere nelle Aree a Rischio come sopra identificate;
- svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficienza nel prevenire i reati;
- esaminare le eventuali segnalazioni di violazione ricevute.

PARTE SPECIALE B - Reati di falso in nummario

B.1. Le tipologie di reati di falso in nummario (art.25-bis del D.lgs.231/01)

I reati considerati nella parte speciale B hanno come presupposto di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, ed in particolare quelli di:

- Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.);

Commette il reato chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore, chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

- Alterazione di monete (Art.454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art.455 c.p.);

Commette il reato chiunque introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art.457 c.p.)

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati, (Art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, (Art.460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, (Art.461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art.473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.)

B.2 Le Aree a rischio

I reati di falso in nummario sono reati che, pur essendo concretamente ipotizzabili in capo alla Società, presentano, per le modalità di svolgimento dell'attività, una intrinseca difficoltà ad essere configurabili nell'interesse o a vantaggio della Società. Date le procedure di pagamento adottate, che fanno ampio ricorso al "denaro elettronico" (bonifici e carte di credito), si ritiene che la principale area a rischio sia quella amministrativa, nei momenti del pagamento dei compensi e dei rimborsi spese e dell'impiego di marche e valori bollati (come nel caso del deposito di atti).

B.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dalla Direzione, dai responsabili di divisione, e da tutti coloro che gestiscono la tesoreria e la cassa in generale.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume, si conformino alle regole di condotta previste nella parte speciale B al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati di falso in nummario.

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari, così come sopra individuati, devono attenersi per una corretta applicazione del Modello.
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a collaborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole contenute nel presente Modello, i destinatari sono tenuti, in generale a rispettare quanto specificato nei seguenti documenti:

- codice etico;
- Organigramma/mansionario;
- sistema di qualità/flow processi;
- procedure/protocolli di area;

- procedura movimentazioni finanziarie.

La presente parte speciale prevede a carico dei citati destinatari, sempre in considerazione della loro posizione e dell'esercizio delle loro funzioni, espletate nell'ambito delle Aree a Rischio, l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui all'art. 25-bis del D.lgs. 231/01, promuovere, collaborare o dare causa ai medesimi;
- utilizzare anche occasionalmente strutture e mezzi della Società per consentire o agevolare la commissione dei reati medesimi;
- porre in essere condotte, che se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali.

B.4. I principi procedurali specifici da osservare nelle singole operazioni a rischio.

Ai fini della prevenzione di quanto sopra, nessun tipo di pagamento può essere fatto, salvo comprovate ed inderogabili necessità e purchè di importo modesto, in contanti.

Le operazioni che comportino il trasferimento di denaro devono pertanto essere svolta tramite canale bancario, specificatamente mediante bonifico bancario.

Ogni operazione che comporti l'utilizzo di valori bollati deve avvenire avendo cura che i medesimi siano acquistati da rivenditori autorizzati, preferibilmente stabili.

L'eventuale denaro contante utilizzato per i pagamenti di cui sopra deve essere procacciato da intermediari bancari con i quali si intrattengono normali rapporti di conto corrente.

Sono fatte salve le procedure di maggiore tutela e dettaglio previste all'interno delle procedure/protocolli aziendali.

B.5. I Contratti

Nei contratti con consulenti, tecnici, fornitori e partners deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. 231/01, del Codice Etico e del presente Modello.

B.6. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono assegnati i compiti specifici di:

- controllare i flussi finanziari e particolarmente quelli eventualmente per cassa e la documentazione giustificativa;
- svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficienza nella prevenzione dei reati;
- verificare la coerenza delle deleghe con la struttura organizzativa della Società
- proporre aggiornamenti/integrazioni nelle procedure ed istruzioni relative alla condotta nelle aree a rischio come sopra indicate;
- esaminare le segnalazioni di violazione.

PARTE SPECIALE C - Reati societari

C.1. Le tipologie di reati societari (art.25-ter del D.lgs.231/01)

I reati considerati nella parte speciale C sono quelli che ai sensi dell'art. 25 ter del Decreto potrebbero configurarsi in capo alla Società a seguito del compimento di una o più delle seguenti attività:

- False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (Art. 2622, c.1. e 3 c.c.);

Esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società per ingannare i soci. Per entrambe le fattispecie sono previste precise clausole di esclusione di applicazione della pena, ossia quando le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la situazione patrimoniale economico o finanziaria della società. L'applicazione della pena è comunque esclusa quando falsità od omissioni non alterano il risultato netto d'esercizio ante imposte di oltre il 5%, il patrimonio di oltre l'1% o nel caso di poste estimative, singolarmente considerate, per non oltre il 10%;

- Falso in prospetto (art.2623 c.1 e 2 c.c.)

Prospettazioni false o comunque ingannevoli in relazione alla società nel caso di sollecitazioni all'investimento, di ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, di offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2625 c.2 c.c.);

- Impedito controllo (Art.2625 c.c.)

Impedimento, mediante azioni od omissioni, dello svolgimento di controlli da parte dei soci, del Collegio Sindacale o della Società di Revisione, in danno ai soci. Le sanzioni sono aumentate se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

- Formazione fittizia del capitale (Art.2632 c.c.)

Formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante il ricorso a vari strumenti o operazioni.

- Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.);

Restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci ovvero liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.);

Ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art.2628 c.c.);

Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante a scapito dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art.2629 c.c.);

Riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, al di fuori delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, con danno di questi ultimi.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (Art.2636 c.c.)

Determinazione di maggioranze in assemblea mediante il compimento di atti simulati o fraudolenti che producano a sé o ad altri un ingiusto profitto o che, in ogni caso,

determinino comunque il raggiungimento di un quorum che altrimenti non sarebbe stato ottenuto.

- Aggiotaggio (Art.2637 c.c.)

Diffusione di notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629-bis c.c.)

Nelle società con titoli quotati nei mercati regolamentati.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art.2638 c.c)

Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ovvero occultamento di fatti sulla suddetta situazione che si sarebbero dovuti comunicare alle autorità od anche il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

C.2 Le aree a rischio

I reati considerati nella parte speciale C sono quelli commessi nei rapporti tra gli organi amministrativi ed i soci, o nei confronti dei creditori, così come nelle relazioni con le autorità pubbliche.

Di conseguenza le Aree, che in relazione ai citati reati, presentano maggiore criticità sono quelle in cui si svolgono le attività amministrative, quindi la fatturazione, gli incassi, gli acquisti ed i pagamenti, la gestione delle risorse finanziarie, la predisposizione di comunicazioni rilevanti per l'esterno.

Sono tuttavia a rischio anche le attività dei componenti il CdA e dei responsabili delle divisioni, nonché le attività dei componenti il Cda e gli eventuali responsabili delle divisioni in società partecipate.

C.3 I destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli organi amministrativi, dalla Direzione, dai responsabili di Divisione ed in particolare dagli addetti alla divisione amministrazione e alla divisione acquisti.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume, si conformino alle regole di condotta previste nella parte speciale C al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati societari.

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari, così come sopra individuati, devono attenersi per una corretta applicazione del Modello.
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a collaborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole contenute nel presente Modello, i destinatari sono tenuti, in generale a rispettare quanto specificato nei seguenti documenti:

- codice etico;
- Organigramma/mansionario;
- sistema di qualità/flow processi;
- procedure/protocolli di area
- procedura movimentazioni finanziarie
- procedura approvvigionamenti.

La presente parte speciale prevede a carico dei citati destinatari, sempre in considerazione della loro posizione e dell'esercizio delle loro funzioni, espletate nell'ambito delle Aree a Rischio, l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui all'art. 25-ter del D.lgs. 231/01.
- porre in essere condotte che, se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali.
- tenere un comportamento scorretto e non trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e di regolamenti, nonché delle procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche, al fine di fornire un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economico e finanziaria della società.
- tenere un comportamento scorretto e non trasparente, assicurando pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure alla società, nell'acquisizione ed elaborazione dei dati e delle informazione in modo che gli stakeholders della società possano pervenire ad un fondato giudizio della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel suo insieme, sull'evoluzione delle relative attività nonché sui presumibili risultati futuri.
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sia degli organi interni, che del Collegio sindacale e della Società di Revisione.
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti alle Autorità, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da questa esercitate.

Perciò in particolare è fatto divieto:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economico, finanziaria e patrimoniale della società;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richieste dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economico, finanziaria e patrimoniale della società;

- non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenuti nelle disposizioni legislative per la redazione dei bilanci della società;
- alterare o comunque non riportare in modo corretto i dati e le informazioni destinate alla stesura dei prospetti informativi;
- presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione economico, finanziaria e patrimoniale, sull'evoluzione delle attività ed i risultati futuri;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente o siano comunque in grado di ostacolare lo svolgimento dell'attività di controllo della gestione sociale da parte del collegio sindacale, della Società di Revisione o di altri organi interni di controllo, compreso l'OdV.
- porre in essere, in occasione delle assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione dell'attività assembleare;
- esporre nella documentazione trasmessa alle Autorità fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economico, finanziario e patrimoniale;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte dell'Autorità, anche in sede di ispezione, come per esempio espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.
- omettere di effettuare con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla normativa di settore o la trasmissione di dati e documenti previsti dalla normativa in vigore e/o specificatamente richieste dalle Autorità

C.4. I Principi procedurali specifici

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree a rischio, i destinatari sono tenuti a rispettare e ove opportuno devono essere integrate da specifiche procedure interne oppure soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

1. nell'attività di predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al pubblico in generale contenente informazioni e dati sulla situazione economico, finanziaria o patrimoniale e in particolare ai fini della formazione del bilancio, dovranno essere seguiti 1. i principi e criteri dettati dalla normativa in vigore 2. i principi e regole di condotta raccomandati dalla dottrina e dalla migliore prassi contabile. Le comunicazioni verso l'esterno saranno di norma riscontrate da almeno due soggetti dotati di adeguata professionalità, competenza e responsabilità;
2. nell'attività di predisposizione dei prospetti informativi dovranno essere svolti programmi formativi per tutti i soggetti coinvolti nell'attività, fornendo un adeguato supporto per svolgere l'attività richiesta e rendendo gli stessi edotti relativamente alle fattispecie/ipotesi che siano in grado di integrare un illecito penale.
3. nell'ambito delle attività proprie del Collegio sindacale:
 - a. devono essere identificate o identificabili le persone addette alla trasmissione della documentazione

b. è necessario il coordinamento delle proprie attività con Organismo di Vigilanza per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate.

4. nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie o dati, è fatto obbligo di attenersi a quanto previsto nelle procedure interne in materia di informazioni riservate o privilegiate e a quanto precisato in proposito dal codice etico.

5. nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità occorrerà prestare particolare attenzione al rispetto:

- a. delle leggi e della normativa secondaria di settore concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tale autorità
- b. degli obblighi di trasmissione delle autorità suddette di dati e di documenti previsti dalle norme in vigore ovvero richieste specificatamente dalle predette Autorità
- c. degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi

Sono fatte salve le procedure di maggiore tutela e dettaglio previste all'interno delle procedure/protocolli aziendali.

C.5. I Contratti

Nei contratti con consulenti, tecnici, fornitori e partners deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. 231/01, del Codice Etico e del presente Modello.

C.6. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell' Organismo di vigilanza sono:

- in relazione ai reati societari:
 - riscontrare e procedere ad incontri con il Collegio dei Sindaci e con la Società di revisione, al fine di verificare l'osservanza della normativa societaria e di corporate governance, nonché il relativo rispetto da parte di amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori;
 - emanare ed aggiornare istruzioni e procedure scritte da tenere nelle Aree a rischio come sopra individuate
- con riferimento al bilancio:
 - procedere ad almeno un incontro con il Collegio dei Sindaci e il responsabile della redazione del bilancio, prima della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, allo scopo di analizzare eventuali fattispecie rilevanti;
 - monitorare le procedure interne e verificare le segnalazioni ricevute;
- con riferimento alle altre attività di rischio: monitorare l'efficacia delle procedure interne e valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione di reati;
- emanare/proporre che vengano aggiornate le istruzioni scritte relative alla condotta da tenere nelle Aree a Rischio come sopra identificate;

- svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficienza nel prevenire i reati;
- esaminare le segnalazioni di violazione.

PARTE SPECIALE D - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

D.1. Le tipologie dei reati di terrorismo o di eversione dell'Ordine democratico (art. 25 quater del D.lgs.231/01)

I delitti di terrorismo e di eversione sono stati introdotti nel sistema "231" dall'art. 25 quater del Decreto in seguito alla ratifica, ad opera della L. n. 7/03, della convenzione internazionale per la repressione e il finanziamento del terrorismo, firmata nel 1999 a New York.

Ciò nonostante di seguito si elencano le varie fattispecie criminose a seconda che siano previste nel codice penale, in leggi speciali o nelle convenzioni internazionali.

I. delitti previsti dal codice penale

- Associazioni sovversive (art.270 c.p.)

"... chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato o a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato".

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270bis c.p.)

"chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".

- Assistenza agli associati (art. 270ter c.p.)

Fuori dai casi di concorso di reato o di favoreggiamento, si ha per " ... chiunque dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni di cui agli art. 270 e 270bis.

Non è punibile chi commette il fatto nei confronti di un prossimo congiunto".

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo (art. 270sexies c.p.)

"... condotte che, per la loro natura o contesto, possano recare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o da altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

La condotta si realizza nel momento in cui, per finalità di terrorismo o di eversione, attentati alla vita o all'incolumità di una persona.

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289bis c.p.)

La condotta si realizza nel momento in cui, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, viene sequestrata una persona.

- Istigazione a commettere uno dei delitti previsti dai capi I e II del codice penale (art. 302 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chi istiga taluno a commettere le ipotesi criminose previste nel I e II capo del codice penale, ossia delitti non colposi contro la personalità internazionale o interna dello Stato, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione.

- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (art. 304-305 c.p.)

Si configura quando più persone partecipano ad un accordo volto a commettere uno dei delitti di cui all'art. 302 c.p., qualora questo non venga commesso.

- Banda armata: formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata(art. 306 - 307 c.p.)

“... chiunque promuova, costituisca o organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti di cui all'art. 302 c.p.

Inoltre si soggiace a pena anche per il solo fatto di partecipare ad una banda armata.

La fattispecie descritta nell'art. 307 c.p. incrimina chiunque, fuori dai casi di concorso e di favoreggiamento, dà rifugio, fornisce vitto e alloggio, mezzi di trasporto o di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda.

II. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previste dalle leggi speciali

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del D.lgs 231/01, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

- Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordata l'art. 1 della L. 15/80, che prevede come circostanza applicabile a qualsiasi reato, il fatto che lo stesso reato sia stato “commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico”.

Ne consegue che qualsiasi delitto disciplinato dal codice penale o previsto dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con tale finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25quater, il presupposto per affermare la responsabilità dell'ente.

- Altre disposizioni specificatamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 342/76, in materia di repressione dei delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 422/89, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

III. Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell'art. 2 della convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

Ai sensi del citato art.2, commette reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, parzialmente o totalmente, al fine di compiere:

- un atto che si definisca reato ai sensi dei trattati internazionali
- qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, sia quella di intimidire una

popolazione o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una di dette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto ai punti precedenti.

Commette comunque reato chiunque tenti di realizzare le condotte dei reati sopra previsti.

Commette altresì reato chiunque:

- a. prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato cui sopra
- b. organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra
- c. contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e deve essere

- compiuto a fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato sopra descritto
- conferito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato sopra descritto.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo sono dolosi.

Perciò affinché si realizzi la fattispecie è necessario che l'agente abbia conoscenza dell'antigiuridicità dell'evento e abbia la volontà di realizzare lo stesso attraverso una condotta a lui attribuibile.

D.2. Le aree a Rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere ai fini della parte speciale D del presente Modello:

- le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con persone fisiche o giuridiche residenti nei paesi a rischio individuate nella c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati anch'essi nelle c.d. "Liste paesi", rinvenibile nell'Ufficio italiano Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti
- le operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati.
- attività di sponsorizzazione di eventi

L'elenco dei Paesi individuati a rischio per la Società è definito ed aggiornato dall'Organismo di Vigilanza.

D.3. I destinatari della parte speciale - principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da membri del Consiglio di Amministrazione, Dipendenti, collaboratori, consulenti, partner.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti della Società, si conformino alle regole di condotta previste nella parte speciale D, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari come sopra individuati devono attenersi per una corretta applicazione del Modello.
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a collaborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole del presente Modello, i destinatari sono tenuti, in generale a rispettare le regole contenute nei presenti documenti:

- codice etico;
- Organigramma/mansionario;
- sistema di qualità/flow processi;
- procedure/protocolli di area
- procedura movimentazioni finanziarie

La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nell'ambito di espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

- di porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti (art. 25quater)
- di utilizzare, anche occasionalmente, la Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati della presente parte speciale
- fornire direttamente o indirettamente fondi in denaro a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- effettuare qualsivoglia operazione finanziaria, sia direttamente sia per interposta persona, con soggetti i cui nominativi siano inserite nella Lista indicata o da soggetti da quest' ultimi controllati quando tale rapporto di controllo sia noto
- effettuare qualsivoglia operazione finanziaria, sia direttamente sia per interposta persona con soggetti, persone fisiche o giuridiche, residenti nei Paesi indicati nelle "Liste dei paesi", salvo preventiva richiesta dell'esame dell'operazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, il quale esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione.
- effettuare qualsivoglia operazione che possa presentare carattere anomalo per tipologia od oggetto ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità delle stesse e/o della reputazione delle controparti salvo preventiva richiesta dell'esame dell'operazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, il quale esprimerà il proprio parere vincolante sull'opportunità dell'operazione.

- effettuare prestazioni in favore di consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale costituito con gli stessi
- pagare compensi in favore di consulenti, che non trovino adeguata giustificazione nel tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigenti nel settore di riferimento.

D.4. I Principi procedurali specifici

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree di Rischio, i destinatari della presente parte speciale sono tenuti a rispettare e ove opportuno devono essere integrate da specifiche procedure interne oppure soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza:

1. qualunque transazione finanziaria deve avere un beneficiario predeterminato e ne deve essere altresì determinata la somma
2. le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche o giuridiche verso le quali siano stati svolti idonee verifiche, controlli e accertamenti (ad esempio la presenza nelle citate Liste)
3. nel caso in cui alla Società vengano proposte operazioni anomale, l'operazione viene sospesa e preventivamente esaminata dall'Organismo di Vigilanza, il quale eventualmente detterà regole specifiche ad hoc relativamente alle cautele necessarie da adottare.
4. i dati eventualmente raccolti relativamente ai rapporti con clienti, fornitori devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una tempestiva ed efficiente prestazione dei servizi richiesti.

Sono fatte salve le procedure di maggiore tutela e dettaglio previste all'interno delle procedure/protocolli aziendali.

D.5. I contratti

Nei contratti con consulenti, tecnici e fornitori deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. 231/01 e del presente Modello.

D.6. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono:

- esprimere pareri relativamente all'opportunità di svolgere operazioni finanziarie con soggetti presenti nella Lista Paesi o che presentano caratteri di anomalia;
- effettuare controlli sui flussi finanziari e sulla relativa documentazione;
- emanare/proporre che vengano aggiornate le istruzioni scritte relative alla condotta da tenere nelle Aree a Rischio come sopra identificate;
- svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficienza nel prevenire i reati della presente parte speciale;
- esaminare le segnalazioni di violazione del presente Modello.

PARTE SPECIALE E - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

E.1. Le tipologie di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater-1 del D.lgs.231/01)

I reati considerati nella parte speciale E sono quelli di mutilazione degli organi genitali femminili, così come previsto dall'art 25 quater - 1 inserito dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8.

Con esso si è inteso prevedere nel modello 231 specifica azione nell'ipotesi di violazione del codice penale per:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.);

Sono previste sanzioni accessorie di tipo interdittivo (per la durata non inferiore ad un anno), nell'ipotesi "accreditamento" dell'ente (che viene revocato). Nell'ipotesi in cui l'ente non abbia altra ragione se non la perpetrazione di reati di questa tipologia l'interdizione è permanente.

Va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili del reato non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche coloro che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra descritte, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte della società con la consapevolezza che gli stanziamenti economici possono essere utilizzati da tali soggetti per le finalità criminose appena citate.

E.2. Le aree a Rischio

Dato l'oggetto sociale della società, che è differente da quello medico/sanitario e che non intrattiene rapporti con enti di tipo medico/assistenziale, si ritiene che per tale tipologia di reati le aree di rischio siano particolarmente limitate e limitate alla gestione di siti di terzi presso cui possano essere svolte le attività non lecite.

E.3. I destinatari della parte speciale - principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da membri del Consiglio di Amministrazione, Dipendenti, collaboratori, consulenti, partner.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti della Società, si conformino alle regole di condotta previste nella parte speciale E, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la personalità individuale.

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari come sopra individuati devono attenersi per una corretta applicazione del Modello.
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a collaborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole del presente Modello, i destinatari sono tenuti, in generale a rispettare le regole contenute nei presenti documenti:

- codice etico;
- Organigramma/mansionario;
- sistema di qualità/flow processi;
- procedure/protocolli di area
- procedura movimentazioni finanziarie.

La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti della società nell'ambito di espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

- di porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti (art. 25 quinquies)
- di utilizzare anche occasionalmente i locali allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati della presente parte speciale;
- fornire direttamente o indirettamente fondi in denaro a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui sopra.

E.4. I Principi procedurali specifici

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree di Rischio, i destinatari, come sopra individuati, sono tenuti a rispettare e ove opportuno devono essere integrate da specifiche procedure oppure soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza:

1. la selezione delle controparti destinate a fornire determinati servizi, deve essere svolta con attenzione e nel rispetto delle procedure interne.
2. nei contratti con i partner, fornitori e consulenti deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi di non essere mai stati indagati negli ultimi 5 anni per reati concernenti la citata parte speciale ovvero in caso contrario di esserlo stati, ai fini rendere adotta la società dei potenziali rischi e procedere con attenzione in cui si addivenga all'instaurazione del rapporto di contrattuale;
3. la società è tenuta a dotarsi di strumenti che contrastino l'accesso di terzi non autorizzati ai siti aziendali e di quelli che essa ha in gestione;
4. viene adeguatamente tracciato l'accesso di personale ai siti medesimi.

Sono fatte salve le procedure di maggiore tutela e dettaglio previste all'interno delle procedure/protocolli aziendali.

E.5. I Contratti

Nei contratti con consulenti, tecnici e fornitori deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. 231/01 e del presente Modello.

E.6 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di vigilanza sono:

- svolgere controlli sugli accessi e la relativa documentazione;
- emanare/proporre che vengano aggiornate le istruzioni relative alla condotta da tenere nelle Aree a Rischio come sopra identificate
- svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficienza nel prevenire i reati
- esaminare le segnalazioni di violazione del presente Modello

PARTE SPECIALE F - Delitti contro la personalità individuale (art.25-quinquies D.lgs.231/01)

F.1. Le Tipologia di delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del D.lgs.231/01)

I reati considerati nella parte speciale F sono quelli commessi contro la personalità individuale a cui fa riferimento l'art. 25 quinquies, introdotto dalla L. n. 228/03 ed in particolare:

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**
Esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
- **Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)**
Indurre alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero favorirne o sfruttarne la prostituzione
Compiere atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica.
- **Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**
Sfruttare minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico. Commercializzare materiale pornografico.

Distribuire, divulgare o pubblicizzare il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuire o divulgare notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.

Cedere ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

- Detenzione di materiali pornografici (art. 600-quater c.p.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 ter c.p. consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni 18.

E' prevista una aggravante per materiali di ingenti quantità.

Si realizza anche in caso di pornografia virtuale.

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Organizzare o propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Commettere tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, indurla mediante inganno o costringerla mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Acquistare o alienare o cedere una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche coloro che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra descritte, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate dalla società con la consapevolezza che gli stanziamenti economici possono essere utilizzati da tali soggetti per le finalità criminose appena citate.

F.2. Le aree a Rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale E del Modello, le seguenti:

- la conclusione di contratti con società che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari, particolarmente se non hanno una relazione contrattuale stabile con la società;

- la conclusione di contratti con internet provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali;
- la gestione degli accessi alle risorse informatiche dell'azienda, con particolare riferimento a quelle che possono connettersi alla rete internet ed archiviare contenuti digitali sia in locali di proprietà che affidati in gestione alla medesima (impianti);
- erogare finanziamenti, contributi e sovvenzioni a soggetti esterni che a loro volta effettuino direttamente o indirettamente forme di investimento in paesi a bassa protezione dei diritti individuali, così come individuati dall'organizzazioni internazionali riconosciute.

F.3. I destinatari della parte speciale - principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da membri del Consiglio di Amministrazione, Dipendenti, collaboratori, consulenti, partner.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti della Società, si conformino alle regole di condotta previste nella parte speciale F, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la personalità individuale.

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari come sopra individuati devono attenersi per una corretta applicazione del Modello.
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a collaborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole del presente Modello, i destinatari sono tenuti, in generale a rispettare le regole contenute nei presenti documenti:

- codice etico;
- Organigramma/mansionario;
- sistema di qualità/flow processi;
- procedure/protocolli di area
- procedura movimentazioni finanziarie
- Documento di sicurezza informatica;

La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti della società nell'ambito di espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

- di porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti (art. 25 quinquies)
- di utilizzare anche occasionalmente i locali e gli strumenti della Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati della presente parte speciale;

- fornire direttamente o indirettamente fondi in denaro a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui sopra;
- effettuare qualsivoglia operazione, anche di natura finanziaria, che possa presentare carattere anomalo per tipologia od oggetto in relazione all'attività della società, ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti con soggetti che possano ricadere nelle fattispecie criminosi di cui sopra, salvo preventiva richiesta dell'esame dell'operazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, il quale esprimerà il proprio parere vincolante sull'opportunità dell'operazione.
- effettuare prestazioni o pagare consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

F.4. I Principi procedurali specifici

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree di Rischio, i destinatari, come sopra individuati, sono tenuti a rispettare e ove opportuno devono essere integrate da specifiche procedure oppure soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza:

1. la selezione delle controparti destinate a fornire determinati servizi, deve essere svolta con attenzione e nel rispetto delle procedure interne.
2. nei contratti con i partner, fornitori e consulenti deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi di non essere mai stati indagati negli ultimi 5 anni per reati concernenti la citata parte speciale ovvero in caso contrario di esserlo stati, ai fini rendere adotta la società dei potenziali rischi e procedere con attenzione in cui si addivenga all'instaurazione del rapporto di contrattuale
3. la società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati che contrastino l'accesso a siti internet non coerenti con l'attività della società, e, particolarmente, inerenti la pornografia minorile (strumenti di "content filtering");
4. la conservazione presso la società ed i locali da essa gestiti di archivi di materiali cartacei e digitali avvenga nel pieno rispetto delle procedure interne, purché siano essi inerenti all'oggetto sociale e siano giustificati dall'attività aziendale, con esclusione quindi di "altri materiali" di qualsiasi natura e sorta;

Sono fatte salve le procedure di maggiore tutela e dettaglio previste all'interno delle procedure/protocolli aziendali.

F.5. I Contratti

Nei contratti con consulenti, tecnici e fornitori deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. 231/01 e del presente Modello.

F.6 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di vigilanza sono:

- svolgere controlli sui flussi finanziari e la relativa documentazione;

- esprimere pareri relativamente all'opportunità di svolgere operazioni con soggetti "a rischio reato";
- emanare/proporre che vengano aggiornate le istruzioni relative alla condotta da tenere nelle Aree a Rischio come sopra identificate
- svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficienza nel prevenire i reati
- esaminare le segnalazioni di violazione del presente Modello

PARTE SPECIALE G - Reati di abuso di mercato (art.25-sexies D.lgs.231/01)

G.1. Tipologia di reati di abuso di mercato

I reati considerati nella parte speciale G sono quelli relativi ad abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, così come disciplinate dal nuovo titolo I-bis, capo II, parte V del TUF (testo unico della finanza).

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Tuf)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato direttamente in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione, controllo, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell'esercizio dell'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime
- b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, professione, della funzione o dell'ufficio cui è preposto, a prescindere che l'informazione comunicata sia effettivamente utilizzata dai destinatari
- c. raccomanda o induce altri sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate sub. a)

In aggiunta a tali soggetti l'art. 184 tuf, estende i divieti menzionati anche a chiunque sia entrato in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose.

- Manipolazione del mercato (art.185 tuf)

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonde notizie false - c.d. aggioaggio informativo - o pone in essere operazioni simulate o altri artifici - aggioaggio operativo - concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

La manipolazione del mercato si realizza anche in ipotesi di inosservanza di obblighi di comunicazione o di altri soggetti ad essa tenuti

Oltre a quanto sopra, l'art. 187quinqens tuf, prevede una specifica ipotesi di responsabilità amministrativa a carico degli enti per gli illeciti amministrativi in materia

di abuso di mercato (art. 187bis e art. 187ter tuf), commessi nel loro interesse anche non esclusivo, o a loro vantaggio da soggetti aziendali in posizioni apicali o da persone a loro subordinati.

- Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187bis TUF)

L'illecito si differenzia dalla corrispondente fattispecie delittuosa, in quanto non viene richiesto in capo al soggetto attivo, l'elemento soggettivo del dolo. Inoltre i divieti menzionati all'art. 187bis TUF, trovano applicazione anche nei confronti di coloro che entrando in possesso di un'informazione, conoscevano o potevano conoscere secondo l'ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle informazioni stesse.

Si richiama l'attenzione sul fatto che anche il tentativo può rilevare ai fini dell'applicabilità di tale disciplina.

- Illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187ter TUF)

Per quanto riguarda la manipolazione del mercato la definizione data per l'illecito amministrativo comprende le seguenti fattispecie:

- a. operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo degli strumenti finanziari.
- b. operazioni o ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale.
- c. operazioni o ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente
- d. altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti di cui alle prime due lettere non può essere assoggettata a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alla prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Per informazione privilegiata, secondo l'art. 181 TUF deve intendersi un'informazione, che presenti le seguenti caratteristiche:

- sia di carattere preciso, nel senso che:
 - deve riferirsi ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà
 - deve essere sufficientemente specifica in modo da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari
- che non sia stata ancora resa pubblica
- che concerne direttamente (corporate information, fatti generati o provenienti dalla società emittente) o indirettamente (market information, fatti generati al di fuori della sfera dell'emittente e che abbiano un significativo riflesso sulla market position dell'emittente) uno o più emittenti strumenti finanziari o strumenti finanziari.

Si tratta di un'informazione, che se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari (informazioni price sensitive) quando essa potrebbe

essere ragionevole utilizzata da un investitore come elemento sul quale fondare le proprie decisioni d'investimento.

Per strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 180 TUF, s'intendono per strumenti finanziari quelli elencati nell'art.1 co.2 dello stesso.

G.3. Aree a rischio

In relazione agli illeciti e alle condotte sopra esplicitate, le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio, risultano essere le seguenti:

1. gestione dell'informativa pubblica e delle comunicazioni al pubblico, compreso l'organizzazione e la partecipazione ad incontri ed eventi in qualunque forma tenuti da società controllate/collegate/controllanti;
2. gestione di informazioni privilegiate (quali per esempio le informazioni contabili/economico-finanziarie, gli obiettivi quali-quantitativi aziendali, le iniziative di particolare rilievo, ecc.) concernenti l'andamento della gestione ed i relativi riflessi anche su società controllate/collegate/controllanti.
3. predisposizione e comunicazione a terzi di documenti o informativa obbligatoria per legge o per decisione del Consiglio di Amministrazione

G.4. Destinatari della Parte speciale: principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a condotte poste in essere dalla Direzione, dai dipendenti e collaboratori, dai membri del Consiglio di Amministrazione e da coloro che sono incaricati di gestire le relazioni esterne.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume, si conformino alle regole di condotta enunciate nella presente parte speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire ai destinatari un elenco esemplificativo delle operazioni maggiormente rilevanti per la società considerati quali operazioni integranti abusi di mercato o operazioni sospette, per il cui compimento è necessaria la sussistenza di un giustificato motivo.
- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari devono attenersi per una corretta applicazione del Modello.
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed agli altri organi di controllo strumenti operativi necessari al fine di esercitare l'attività di controllo, monitoraggio e verifica ad essi demandate.

G.5. Operazioni vietate

Di seguito si riportano alcuni esempi di operazioni vietate, ossia tali da integrare un illecito abuso di mercato:

1. negoziazione di strumenti finanziari posta in essere utilizzando informazioni in proprio possesso/ricevute da terzi in forza di rapporti contrattuali, nel caso in cui l'operazione stessa sia svolta al fine di far conseguire un vantaggio alla Società;
2. comunicazione a terzi di informazioni privilegiate nel caso in cui esse siano volte a favorire e/o a far conseguire un vantaggio alle società;
3. raccomandazioni a terzi o l'induzione sempre sul fondamento d'informazioni privilegiate ad effettuare operazioni di acquisto, vendita o operazioni di altro genere su strumenti finanziari, qualora la realizzazione di tale operazione sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio alla Società.
4. operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione "sostanziale" degli interessi relativi. In sostanza tali condotte mirano a fornire solo l'apparenza che vi siano dei movimenti su un determinato strumento finanziario, anche in prossimità della determinazione dei prezzi di chiusura, e quindi allo scopo esclusivo di fornire una falsa rappresentazione del mercato.
5. diffusione, anche attraverso internet o altri canali telematici, di informazioni false o fuorvianti con l'intenzione di muovere il prezzo di uno strumento finanziario o di determinare una falsa apparenza sullo stesso.
6. assunzione di posizioni lunghe/corte con lo scopo di alterare il prezzo di uno strumento finanziario e lucrare conseguentemente a favore della società.

G.6. Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti della Società nell'ambito di espletamento delle attività considerate a rischio, l'esplicito divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti;
- utilizzare anche occasionalmente le strutture, i mezzi informatici o quant'altro sia in dotazione della Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati della presente parte speciale
- diffondere in qualsiasi modo informazioni di carattere riservato e/o privilegiato

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole contenute nel presente Modello, i destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare quanto specificato nei seguenti documenti:

- codice etico;
- Organigramma/mansionario;
- sistema di qualità/flow processi;
- procedure/protocolli di area

G.7 procedurali specifici

Coloro che hanno accesso ad informazioni privilegiate sono tracciati in apposito registro.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di acquisire tutti gli elementi informativi necessari per l'espletamento del suo incarico, lo stesso dovrà essere tempestivamente informato:

- dell'emissione di comunicati stampa, particolarmente per quanto attiene a strumenti finanziari;
- eventuali delibere del Consiglio di Amministrazione avente per oggetto operazioni straordinarie su strumenti finanziari quotati

Copia di ogni comunicazione fra la Società e le Autorità di controllo e Vigilanza dovrà essere regolarmente trasmessa all'OdV.

Sono ammesse sotto responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure del presente Modello, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione e nell'attuazione della decisione o in caso d'impossibilità temporanea di rispetto delle procedure.

In tali casi è inviata immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza e alla Direzione ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

Sono fatte salve le procedure di maggiore tutela e dettaglio previste all'interno delle procedure/protocolli aziendali.

G.8. I compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati e gli illeciti di abuso di mercato sono i seguenti:

- aggiornare le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a rischio. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo;
- verifiche sul rispetto delle procedure contenute nel Modello;
- esame delle eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazioni alle segnalazioni ricevute;
- coordinarsi con le funzioni aziendali per monitorare le informazioni/comunicazioni verso l'esterno e segnalare eventuali aspetti di rischio.
- verificare il registro delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate e i relativi aggiornamenti.

PARTE SPECIALE H - Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art.25-septies D.lgs.231/01)

H.1. Le tipologie di reati

I reati considerati nella parte speciale H sono quelli commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, così come introdotto dalla L. 123, 3 agosto 2007 e successive modificazioni.

Più particolarmente essi sono:

- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art.589 c.p.)

Tale fattispecie si configura quando la morte di una persona è cagionata, per colpa (negligenza, imprudenza ed imperizia), con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- Lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art.590 c.p.)
Tale fattispecie si configura quando le lesioni personali ad una persona sono cagionate con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

H.2 Le Aree a rischio

I reati considerati nella parte speciale H sono quelli commessi in violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs.81/2008.

Di conseguenza le Aree, che in relazione ai citati reati, presentano maggiore criticità sono relative alla divisione costruzioni, divisione gestioni e divisione laboratorio.

Tutti coloro che operano all'interno della sede aziendale o presso gli impianti in cui si svolgono operazioni di gestione o di costruzione, sono soggetti a rischio nello svolgimento delle loro attività.

H.3 I Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli organi amministrativi, dalla Direzione, dai responsabili del servizio sicurezza e prevenzione, dagli addetti ai cantieri e/o alla gestione degli impianti di depurazione, dai collaboratori, nonché dai consulenti e partner che operano nei luoghi dell'azienda, in quelli ad essi affidati in gestione o nei cantieri dove essa svolge l'attività.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume, si conformino alle regole di condotta previste nella parte speciale H (e nei connessi protocolli specifici) al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati in materia di sicurezza sul lavoro.

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari, così come sopra individuati, devono attenersi per una corretta applicazione del Modello.
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a collaborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole contenute nel presente Modello, i destinatari sono tenuti, in generale a rispettare quanto specificato nei seguenti documenti:

- codice etico;
- organigramma/mansionario;
- sistema qualità/flow processi;
- procedure aziendali/protocolli di area.
- procedure inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro;

La presente parte speciale prevede a carico dei citati destinatari, sempre in considerazione della loro posizione e dell'esercizio delle loro funzioni, espletate nell'ambito delle Aree a Rischio, l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da configurare i reati di cui all'art. 25-septies del D.lgs. 231/01, promuovere, collaborare o dare causa ai medesimi;
- porre in essere condotte, che se anche non costituenti reato, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali.

H.4. I Principi procedurali specifici

Al fine di evitare i reati sopra indicati, tutta la struttura aziendale si attiene alle disposizioni della vigente normativa di sicurezza sul lavoro.

Tutte le carenze evidenziate riscontrate dal personale operativo e/o dal servizio di prevenzione e protezione sono comunicate al datore di lavoro e/o al committente affinché vengano ripristinate le condizioni di sicurezza.

Tutti i comportamenti e le operazioni che espongono a rischi particolari sono vietati ed effettuabili solo tramite apposita autorizzazione rilasciata con un permesso di lavoro approvato dal Servizio di prevenzione e protezione.

Tutti i responsabili della sicurezza hanno specifico incarico e dispongono delle adeguate competenze e deleghe per realizzare una sostanziale conformità della Società e dei luoghi di lavoro sotto il suo controllo alle disposizioni normative in tema di sicurezza sul lavoro.

Sono fatte salve le procedure di maggiore tutela e dettaglio previste all'interno delle procedure/protocolli aziendali.

H.5. I contratti

Nei contratti con consulenti, tecnici e fornitori di servizi amministrativi deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. 231/01 e del presente Modello.

H.6. Le Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza, in relazione ai reati di cui sopra, sono assegnati i seguenti compiti specifici:

- verificare il Documento di Valutazione dei Rischi aggiornato da parte del RSPP che ha il dovere di inviare all'OdV:
 - forme di rendiconto periodico sulla gestione della sicurezza;
 - verbale di riesame annuale del sistema;
 - immediata informativa sull'accadimento di infortuni;
 - verbale di visita ispettiva ricevuta.
- emanare/proporre che vengano aggiornate le istruzioni relative alla condotta da tenere nelle Aree a Rischio come sopra identificate
- svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficienza nel prevenire i reati
- esaminare le segnalazioni di violazione del presente Modello

PARTE SPECIALE I - Reati in tema di riciclaggio (art.25-octies D.lgs.231/01)

I.1. Le tipologie di reati in tema di riciclaggio

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di riciclaggio, secondo le fattispecie previste dopo integrazione al D.Lgs. 231/2001 con Decreto Legislativo 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE del 14 dicembre 2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo:

- Ricettazione (Art.648 c.p.).

La norma prevede la punibilità di colui che al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque s'intromette per farli acquistare, ricevere o occultare. Tuttavia la norma prevede che è punibile colui che non sia concorso nel reato.

Il secondo comma prevede una diminuzione di pena per i casi di particolare tenuità.

Inoltre non esclude la punibilità per tale reato le circostanze che l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto base.

La giurisprudenza ha inoltre specificato che la prova del delitto base che costituisce un antecedente necessario, non presuppone un suo accertamento giudiziale e nemmeno l'individuazione del colpevole essendo sufficiente che il fatto risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere del reato di ricettazione. Difatti ne può affermare l'esistenza attraverso prove logiche ed è configurabile altresì in cui il reato presupposto rimanga a carico di ignoti.

- Riciclaggio (Art.648-bis c.p.)

La norma prevede la punibilità di chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Tuttavia la norma prevede che è punibile colui che non sia concorso nel reato.

E' prevista un'aggravante se tali fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale.

Il terzo comma prevede una diminuzione di pena se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale sia previsto la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

Inoltre non esclude la punibilità per tale reato le circostanze che l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto base.

Tale disposizione pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere siano specificatamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale. Ai fini della colpevolezza oltre alla consapevolezza della provenienza delittuosa, si richiede l'ulteriore scopo di far perdere le tracce dell'origine illecita.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art.648-ter)

La norma incrimina chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Tuttavia la norma prevede che è punibile colui che non sia concorso nel reato base e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio di denaro.

E' prevista un' aggravante se tali fatti sono commessi nell' esercizio di un'attività professionale.

Il terzo comma prevede una diminuzione di pena per i casi di particolare tenuità.

Inoltre non esclude la punibilità per tale reato le circostanze che l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto base.

1.2 Le aree a rischio

Le aree che presentano maggiori criticità sono la divisione amministrazione e l'ufficio acquisti.

Particolarmente per quanto attiene a:

- rapporti contrattuali con società che operano in paesi noti per l'elevato traffico di stupefacenti o contrabbando di tabacco o per altre attività illecite;
- eventi e sponsorizzazioni;
- investimenti acquisizione di partecipazione in aziende;
- concessione di finanziamenti o realizzazione di investimenti diretti in società od in partnership con altri soggetti che abbiano anche solo sedi secondarie in paesi noti per l'elevato traffico di stupefacenti o contrabbando di tabacco o per altre attività illecite
- operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con persone fisiche o giuridiche residenti nei paesi a rischio individuate nella c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo internazionale riportati anch'essi nelle c.d. "Liste paesi", rinvenibile nell'Ufficio italiano Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti
- rapporti economici e finanziari con società straniere e/o con lavoratori extracomunitari

1.3 I Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale I si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli organi amministrativi, dalla Direzione, dai responsabili della divisione amministrazione ed approvvigionamenti, oltre che dagli addetti a tali uffici.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume, si conformino alle regole di condotta previste nella parte speciale I (e nei connessi protocolli specifici) al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati in materia di riciclaggio.

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari, così come sopra individuati, devono attenersi per una corretta applicazione del Modello.

- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a collaborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole contenute nel presente Modello, i destinatari sono tenuti, in generale a rispettare quanto specificato nei seguenti documenti:

- codice etico;
- Organigramma/mansionario;
- sistema di qualità/flow processi;
- procedure/protocolli di area
- procedura movimentazioni finanziarie

1.4. I Principi procedurali specifici

Ai fini della prevenzione di quanto sopra, i destinatari come sopra individuati sono tenuti a rispettare le specifiche procedure previste per i pagamenti ed ogni operazione che comporti movimentazione di denaro. In ogni caso devono essere rispettati i principi di trasparenza e tracciabilità dell'operazione, la quale può essere oggetto di uno specifico controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Le operazioni che comportino il trasferimento di denaro devono pertanto essere svolta tramite canale bancario, specificatamente mediante bonifico bancario. Di norma, non è possibile effettuare operazioni con denaro contante, se non di importi esigui e comunque nel rispetto delle procedure previste dalla Divisione Amministrazione.

Sono fatte salve le procedure di maggiore tutela previste all'interno delle procedure aziendali e dei protocolli di area.

1.5. I contratti

Nei contratti con consulenti, tecnici, fornitori e partner deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. 231/01 e del presente Modello.

1.6. Le Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza, in relazione ai reati di cui sopra, sono assegnati i seguenti compiti specifici:

- riscontrare le movimentazioni finanziarie, con lo scopo di individuare operazioni potenzialmente sospette;
- emanare/proporre che vengano aggiornate le istruzioni relative alla condotta da tenere nelle Aree a Rischio come sopra identificate
- svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficienza nel prevenire i reati
- esaminare le segnalazioni di violazione del presente Modello

PARTE SPECIALE J - Reati informatici (art.24-bis, D.lgs.231/01) [Articolo inserito dall'art.7, c.1 L. 18 marzo 2008 n.48]

J.1. Le tipologie di reati informatici

I reati considerati nella parte speciale J sono quelli commessi nell'utilizzo dei sistemi informatici o telematici.

In particolare:

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615-ter c.p.);**
Si configura quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. La pena della reclusione è aumentata nei casi in cui il reato venga commesso un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o nel caso in cui per commettere il fatto venga usata violenza sulle cose o alle persone, oppure nel caso in cui dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. La pena è altresì aumentata nel caso in cui i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse pubblico.
- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.615-quater c.p.);**
Si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.
- **Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art.615-quinquies c.p.);**
Si configura quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.
- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quater c.p.);**
Si configura nel caso in cui un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe oppure le rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635-bis c.p.);**

E' punito colui che distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui e se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635-ter c.p.);

E' punito colui che commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art.635-quinquis c.p.);

- Falsità in un documento informatico (art.491-bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640-quinquis c.p.)

Punisce colui che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

J.2 Le Aree a rischio

Le aree di attività della Società che presentano maggiori criticità sono la divisione sistemi informativi e la divisione amministrazione.

In particolare le aree di rischio sono concentrate nella gestione del sistema informatico, degli accessi alle risorse aziendali, alla rete intranet ed internet.

J.3 Destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale J si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli addetti della divisione sistemi informativi ed amministrativa.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume, si conformino alle regole di condotta previste nella parte speciale J (e nei connessi protocolli specifici) al fine di prevenire e impedire il verificarsi di reati informatici.

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari, così come sopra individuati, devono attenersi per una corretta applicazione del Modello.

- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a collaborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole contenute nel presente Modello, i destinatari sono tenuti, in generale a rispettare quanto specificato nei seguenti documenti:

- codice etico;
- Organigramma/mansionario;
- sistema di qualità/flow processi;
- procedure/protocolli di area
- procedura della divisione sistemi informativi;

J.4. I Principi procedurali specifici

Ai fini della prevenzione di quanto sopra, tutti coloro che hanno accesso alla rete informatica, sono tenuti a rispettare le specifiche procedure previste dalla divisione sistemi informativi e dall'amministratore del sistema.

La società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati che contrastino l'accesso a siti internet non coerenti con l'attività delle società. In ogni caso non è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici per fini diversi dall'attività lavorativa.

Tutti coloro che accedono ai strumenti informativi ed in particolare alla rete internet devono segnalare alla divisione sistemi informativi eventuali intromissioni nel sistema da parte di qualunque terzo non autorizzato.

In ogni caso devono essere rispettate le procedure di volte in volte previste dall'amministratore del sistema, eventualmente integrate da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Sono fatte salve le procedure di maggiore tutela e dettaglio previste all'interno delle procedure/protocolli aziendali.

J.5. Le Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza, in relazione ai reati di cui sopra, sono assegnati i seguenti compiti specifici:

- riscontrare la funzionalità e l'attinenza alle regole da parte della divisione sistemi informativi, particolarmente per quanto attiene l'interfaccia con enti e soggetti esterni;
- emanare/proporre che vengano aggiornate le istruzioni relative alla condotta da tenere nelle Aree a Rischio come sopra identificate
- svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficienza nel prevenire i reati
- esaminare le segnalazioni di violazione del presente Modello

PARTE SPECIALE K - Reati transazionali

K.1. Le tipologie di reati transazionali

I reati considerati nella parte speciale K sono quelli cosiddetti “transnazionali”. Essi sono stati introdotti nel “sistema 231” a seguito della previsione contenuta nella L.146/06, la quale estende la responsabilità degli enti agli art. 416 - 416 bis c.p., art. 291ter D.P.R. 43/73 e art.74 D.P.R. 309/90.

Si precisa tuttavia come sia alquanto difficile poter configurare questo tipo di reati per la Società per due ordini di considerazioni:

i delitti devono essere posti in essere da un gruppo criminale organizzato: in concreto è di difficile realizzazione costituire e mantenere, anche per i controlli delle competenti Autorità, una Società operativa in funzione o quale strumento di un’associazione a delinquere.

ai sensi dell’art.3 della L.146/06, il delitto deve presentare il carattere della transnazionalità, ossia i delitti posti in essere dal gruppo criminale organizzato devono essere commessi:

- in più di uno Stato
- in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato
- in uno Stato ma con effetti sostanziali in un altro
- in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività delittuose in molteplici Stati

K.2 Le Aree a rischio

Alla luce di quanto esposto al punto precedente si ritiene che per i reati considerati nella parte speciale K non vi siano aree di rischio.

PARTE SPECIALE L - Delitti contro l’industria e il commercio

L.1. Le tipologie di Delitti contro l’industria e il commercio (art.25-bis-1)

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti contro l’industria ed il commercio, introdotti nel “sistema 231” con la legge n.99 del 23 luglio 2009.

Rientrano quindi in tale parte speciale, i seguenti delitti:

- Turbata libertà dell’industria o del commercio (art.513 c.p.): violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio;

- Frode nell’esercizio del commercio (art.515 c.p.): nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente di una cosa mobile per un’altra, ovvero di una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 c.p.);

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.): vendita o distribuzione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.517-ter c.p.): fabbricazione o messa in opera industrialmente di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, o altresì, al fine di trarne profitto, introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione di beni di cui sopra;
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art.517-quater c.p.).
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art.513-bis); Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza [c.c. 2595-2601] con violenza o minaccia.
- Frodi contro le industrie nazionali (art.514 c.p.): vendita o messa altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, tali da cagionare un nocumento all'industria nazionale.

L.2. Le aree di rischio

Si ritiene che per tale tipologia di reati le aree di rischio siano particolarmente limitate. In ogni caso le criticità possono riscontrarsi nella gestione dei rapporti con fornitori, partners e collaboratori di KOSME appartenenti alla rete di vendita.

L.3 I destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dalla divisione commerciale, acquisti e progettazione.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume, si conformino alle regole di condotta previste nella parte speciale L al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei delitti considerati

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari, così come sopra individuati, devono attenersi per una corretta applicazione del Modello.

- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a collaborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole contenute nel presente Modello, i destinatari sono tenuti, in generale a rispettare quanto specificato nei seguenti documenti:

- codice etico;
- Organigramma/mansionario;
- sistema di qualità/flow processi;
- procedure/protocolli di area

La presente parte speciale prevede a carico dei citati destinatari, sempre in considerazione della loro posizione e dell'esercizio delle loro funzioni, espletate nell'ambito delle Aree a Rischio, l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da configurare i delitti di cui agli art. 25-bis del D.lgs. 231/01;
- porre in essere condotte, che se anche non costituenti delitti, siano considerate ai margini di quanto previsto dalle fattispecie penali
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure alla società, nell'acquisizione di informazioni, documenti, oltre che nella vendita dei prodotti offerti da KOSME.
- presentare dichiarazioni non veritiere, incomplete o comunque in grado di indurre in errore i clienti, partners e collaboratori.

L.4 I principi procedurali specifici da osservare nelle singole operazioni a rischio.

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione alle situazioni delineate nelle Aree a rischio, i destinatari della presente parte speciale sono tenuti a rispettare e ove opportuno devono essere integrate da specifiche procedure aziendali soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Nell'ipotesi in cui siano riscontrate anomalie, il destinatario:

- informa l'Organismo di Vigilanza dell'operazione
- tiene a disposizione dello stesso la documentazione
- informa lo stesso dell'avvenuta chiusura dell'operazione.

All'Organismo di Vigilanza è demandato il compito di definire altre forme di comunicazione, nell'ipotesi in cui siano necessarie adottare ulteriori cautele.

In ogni caso devono essere rispettati i principi di trasparenza e tracciabilità dell'operazione, la quale può essere oggetto di uno specifico controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Inoltre lo stesso provvederà annualmente a compilare una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione relativamente alle operazioni compiute nella presente Area a rischio.

Sono fatte salve le procedure di maggiore tutela e dettaglio previste all'interno delle procedure/protocolli aziendali.

L.5. Le verifiche dell' Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono assegnati i compiti specifici di:

- controllare la documentazione progettuale, i contratti di vendita e di acquisto, ponendo particolare attenzione alle caratteristiche dei prodotti venduti ed acquistati;
- emanare/proporre che vengano aggiornate le procedure ed istruzioni relative alla condotta da tenere nelle Aree a Rischio come sopra identificate;
- svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficienza nel prevenire i delitti;
- esaminare le eventuali segnalazioni di violazione ricevute.

Parte Speciale M

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

M.1. Le tipologie di delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti in materia di violazione del diritto di autore, introdotti nel "sistema 231" con la legge n.99 del 23 luglio 2009.

Rientrano quindi in tale parte speciale, i seguenti delitti:

- art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
- art. 171, l. 633/1941 comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione;
- art. 171-bis l. 633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
- art. 171-bis l. 633/1941 comma 2: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
- art. 171-ter l. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o

banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

- art. 171-septies l. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;

- art. 171-octies l. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

M.2. Le aree a rischio

Le aree di attività della Società che presentano maggiori criticità sono la divisione sistemi informativi.

In particolare le aree di rischio sono concentrate nella gestione del sistema informatico e degli accessi alle risorse aziendali.

M.3. I destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale M si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli addetti della divisione sistemi informativi ed acquisti.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume, si conformino alle regole di condotta previste nella parte speciale M (e nei connessi protocolli specifici) al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei delitti in materia di violazione del diritto di autore.

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari, così come sopra individuati, devono attenersi per una corretta applicazione del Modello.
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a collaborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole contenute nel presente Modello, i destinatari sono tenuti, in generale a rispettare quanto specificato nei seguenti documenti:

- codice etico;
- Organigramma/mansionario;

- sistema di qualità/flow processi;
- procedure/protocolli di area
- procedura della divisione sistemi informativi;

M.4 I principi procedurali specifici da osservare nelle singole operazioni a rischio.

Ai fini della prevenzione di quanto sopra, tutti coloro che hanno accesso alla rete informatica, sono tenuti a rispettare le specifiche procedure previste dalla divisione sistemi informativi e dall'amministratore del sistema.

La società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati che contrastino l'accesso a siti internet non coerenti con l'attività delle società. In ogni caso non è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici per fini diversi dall'attività lavorativa.

Tutti coloro che accedono ai strumenti informativi ed in particolare alla rete internet devono segnalare alla divisione sistemi informativi eventuali intromissioni nel sistema da parte di qualunque terzo non autorizzato.

In ogni caso devono essere rispettate le procedure di volte in volte previste dall'amministratore del sistema, eventualmente integrate da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Sono fatte salve le procedure di maggiore tutela e dettaglio previste all'interno delle procedure/protocolli aziendali.

M.5. Le verifiche dell' Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza, in relazione ai reati di cui sopra, sono assegnati i seguenti compiti specifici:

- riscontrare la funzionalità e l'attinenza alle regole da parte della divisione sistemi informativi;
- emanare/proporre che vengano aggiornate le istruzioni relative alla condotta da tenere nelle Aree a Rischio come sopra identificate
- svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficienza nel prevenire i delitti;
- esaminare le segnalazioni di violazione del presente Modello

Parte Speciale N

Delitti di criminalità organizzata

N.1 Le tipologie di delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

Il nuovo articolo 24-ter del d.lgs. 231/2001 presenta i seguenti reati presupposto:

- Associazione a delinquere (art.416 c.p.) che riguarda i delitti di associazione a delinquere finalizzata:
 - alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);

- alla tratta di persone (art. 601 c.p.);
- all'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, d.lgs 286/1998;
- Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera (art.416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art.416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art.630 c.p.);
- i delitti concernenti l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da srlo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della l. 18 aprile 1975, n. 110. (art. 407, comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.)

N.2 Le aree a rischio

Si ritiene che per tale tipologia di delitti le aree di rischio siano particolarmente limitate. In ogni caso è possibile individuare le seguenti aree:

- conclusione di contratti con società che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari, particolarmente se non hanno una relazione stabile con la società;
- erogazione di finanziamenti, contributi o sovvenzioni a movimenti e/o associazioni politiche

N.3 I destinatari della parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da membri del Consiglio di Amministrazione, Dipendenti, collaboratori, consulenti e partner.

Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti della Società, si conformino alle regole di condotta previste nella parte speciale N, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la personalità individuale.

In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i destinatari come sopra individuati devono attenersi per una corretta applicazione del Modello.
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai membri del Consiglio di Amministrazione chiamati a collaborare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle loro attività o funzioni, oltre alle regole del presente Modello, i destinatari sono tenuti, in generale a rispettare le regole contenute nei presenti documenti:

- codice etico;

- Organigramma/mansionario;
- sistema di qualità/flow processi;
- procedure/protocolli di area
- procedura movimentazioni finanziarie;
- procedura approvvigionamenti;

La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti della società nell'ambito di espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

- di porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i delitti sopra descritti (art. 24-ter)
- di utilizzare anche occasionalmente i locali e gli strumenti della Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei delitti della presente parte speciale;
- fornire direttamente o indirettamente fondi in denaro a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di cui sopra;
- effettuare qualsivoglia operazione, anche di natura finanziaria, che possa presentare carattere anomalo per tipologia od oggetto in relazione all'attività della società, ovvero che possa determinare l'instaurazione o il mantenimento di rapporti con soggetti che possano ricadere nelle fattispecie criminosi di cui sopra, salvo preventiva richiesta dell'esame dell'operazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, il quale esprimerà il proprio parere vincolante sull'opportunità dell'operazione.
- effettuare prestazioni o pagare consulenti e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

N.4. I Principi procedurali specifici

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree di Rischio, i destinatari, come sopra individuati, sono tenuti a rispettare e ove opportuno devono essere integrate da specifiche procedure oppure soggette a comunicazione all'Organismo di Vigilanza:

1. la selezione delle controparti destinate a fornire determinati servizi, deve essere svolta con attenzione e nel rispetto delle procedure interne.
2. nei contratti con i partner, fornitori e consulenti deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi di non essere mai stati indagati negli ultimi 5 anni per reati concernenti la citata parte speciale ovvero in caso contrario di esserlo stati, ai fini rendere adotta la società dei potenziali rischi e procedere con attenzione in cui si addivenga all'instaurazione del rapporto di contrattuale

Sono fatte salve le procedure di maggiore tutela e dettaglio previste all'interno delle procedure/protocolli aziendali.

N.5. I Contratti

Nei contratti con consulenti, tecnici e fornitori deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. 231/01 e del presente Modello.

N.6 Verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di vigilanza sono:

- svolgere controlli sui flussi finanziari e la relativa documentazione;
- emanare/proporre che vengano aggiornate le istruzioni relative alla condotta da tenere nelle Aree a Rischio come sopra identificate
- svolgere verifiche periodiche in ordine al rispetto delle procedure interne e valutare la loro efficienza nel prevenire i reati
- esaminare le segnalazioni di violazione del presente Modello